

Con il patrocinio di:



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Chiamati all'EREDITÀ

L'EVOLUZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE DALLA
CARTA AL DIGITALE



20 dicembre
18 gennaio 2018

Archivio di Stato Torino
Sala Esposizioni
Piazzetta C. Mollino
Torino

Orari mostra:

lunedì - venerdì ore 10,30 - 18,00

giornate di apertura straordinaria:

23 dicembre 10.30-18 e 24 dicembre 10-16

INGRESSO LIBERO

A cura di Cristiana Carta e Gaetano Corallo

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte
Finito di stampare nel 2017

In copertina: *Albero genealogico della famiglia di Mondovì, marchesi di Ormea - [1787]* (Archivio di Stato di Torino, Archivio di Corte, Archivio Ferrero d'Ormea, mazzo 2).

Chiamati all'eredità

L'evoluzione della dichiarazione di successione dalla carta al digitale

20 dicembre 2017 – 18 gennaio 2018
Torino, Archivio di Stato

Promotori

Agenzia delle Entrate
Consiglio Nazionale del Notariato
Con il patrocinio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Progetto della mostra, ideazione, organizzazione

Adriana Noto
Cristiana Carta
Gaetano Corallo

Comunicazione

Ufficio Comunicazione – Agenzia delle Entrate

Coordinamento

Consiglio Nazionale del Notariato
Chiara Valentini
Massimiliano Levi

Progetto grafico, allestimento, fotografia

Alessandro Manfredini

Fotografie

Istituto per la storia del Risorgimento italiano
Archivio Alinari
Archivio di Stato di Torino

Pubblicazione a cura di

Consiglio Nazionale del Notariato

Contributi in catalogo

Ernesto Maria Ruffini
Salvatore Lombardo

Prestatori

Archivio Centrale dello Stato
Archivio di Stato di Torino
Archivio Famiglia Trucco
Archivio Storico della Banca d'Italia

Centro di gestione documentale dell'Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate

Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, Roma

Piccola Casa della Divina Provvidenza, Torino

I testamenti trascritti esposti provengono dalla mostra "Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani" promossa dal Consiglio Nazionale del Notariato. Si ringrazia:

Archivio Notarile di Brescia

Archivio Notarile di Milano

Archivio Notarile di Napoli

Archivio Notarile di Torino

Archivio di Stato di Firenze

Archivio di Stato di Roma

Archivio di Stato di Torino

Polo Regionale di Agrigento per i siti culturali – Museo Archeologico Regionale "P.Griffo" di Agrigento

Ringraziamenti

Tutto il Personale dell'Archivio di Stato di Torino

Archivio Centrale dello Stato

Archivio Famiglia Trucco

Archivio Storico della Banca d'Italia

Archivio Storico del Senato della Repubblica

Fondazione Opera Barolo, Torino

Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, Roma

Museo nazionale del Risorgimento Italiano, Torino

Museo Storico Nazionale dell'Artiglieria, Torino

Piccola Casa della Divina Provvidenza, Torino

Prefazioni	7
1 L'evoluzione della dichiarazione di successione	11
1.1 Dall'età classica alla Rivoluzione Francese	14
1.2 L'epoca preunitaria	20
1.3 L'epoca liberale	22
1.4 L'epoca fascista	26
1.5 L'epoca moderna	29
1.6 Casa Savoia e l'area torinese	32
2 La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali	41
3 Filoni tematici	43
3.1 Il prelievo dell'imposta successoria	43
3.2 I gradi di parentela	44
3.3 I criteri di valutazione dei beni	47
4 Galleria dei personaggi	55
4.1 Giovanni Agnelli Senior	55
4.2 Giovan Lorenzo Bernini	60
4.3 Camillo Benso Conte di Cavour	61
4.4 Gabriele D'Annunzio	62
4.5 Grazia Deledda	63
4.6 Enrico De Nicola	63
4.7 Giuseppe Garibaldi	70
4.8 Alfonso La Marmora	71
4.9 Luigi Pirandello	73
4.10 Giuseppe Zanardelli	73

La storia della dichiarazione di successione attraverso un punto di vista inedito: la combinazione di documenti d'epoca – modelli dichiarativi e testamenti - e strumenti scientifici di rilevazione cartografica del territorio.

Nata in occasione dell'avvio del nuovo modello telematico di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, la mostra storica-documentaria, "Chiamati all'eredità. L'evoluzione della dichiarazione di successione dalla carta al digitale", è in esposizione nella sua seconda edizione a Torino, dopo essere stata ospitata presso la Biblioteca Alessandrina dell'Archivio di Stato di Roma. L'evento intende approfondire una tematica fiscale poco conosciuta, aprendo le porte del diritto tributario e dei relativi processi storico-giuridici a tutta la platea dei contribuenti, per il tramite delle fonti storico-documentarie che hanno contribuito a segnare la storia dell'imposta di successione, dal periodo classico fino all'età contemporanea.

In un'ottica di interazione, l'iniziativa intende rappresentare un canale innovativo e trasversale di comunicazione, che semplifichi la fruizione della cultura fiscale e instauri un dialogo aperto con i cittadini, per avvicinare il Fisco ai Contribuenti.

L'evento, organizzato dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato e sotto il patrocinio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, offre uno strumento di conoscenza originale che racconta l'evoluzione del modello dichiarativo e i relativi nessi storico-normativi attraverso la raccolta di documenti e di oggetti antichi: tra cultura, arte, storia e testimonianze dichiarative e testamentarie, si rivive un tributo che accompagna da lunghissimo tempo le vicende successorie dei contribuenti.

Si tratta di un itinerario che ripercorre il processo storico-legislativo dell'adempimento tributario, cogliendone gli aspetti più rilevanti: il patrimonio storico-documentario esposto traccia la storia dell'imposta, dall'antichità ai nostri giorni, e valorizza i diversi momenti giuridici ed economici che hanno portato alla creazione dell'odierno tributo.

L'esposizione, come in un viaggio inaspettato, propone un nuovo allestimento rispetto alla prima edizione, illustrando le principali tappe dell'imposta in una sequenza continua e dedicando una sezione all'area torinese. I filoni tematici specifici mettono in luce le caratteristiche più significative del tributo e le valenze assunte nelle differenti epoche. A

conclusione del percorso, un *focus* particolare è dedicato alla Casa Savoia e agli enti di beneficenza piemontesi, le cui testimonianze rimangono vive nei documenti e negli oggetti di pregio esposti e si rivelano custodi di una significativa e preziosa “eredità”.

L'evento vuol essere un cantiere di confronto, di scambio e di condivisione di conoscenze, ove i cittadini, dal turista al pubblico curioso fino all'esperto più edotto, si possono ritrovare e ampliare la propria cultura storica e tributaria.

Ernesto Maria Ruffini
Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Negli studi notarili si creano e si conservano documenti che raccontano le storie, le difficoltà, i lasciti morali, filosofici e politici di cittadini che hanno contribuito a segnare la storia degli italiani e dell'Italia. Queste memorie vengono racchiuse in un unico documento: il testamento.

La figura del notaio assume quindi il ruolo di confidente ultimo che non si limita ad essere il garante del possesso di un titolo di proprietà ma, anzi, diventa memoria storica, raccogliendo negli anni un grande patrimonio culturale.

Il testamento infatti, oltre ad essere in generale un atto mediante il quale una persona manifesta la propria volontà e dispone dei propri diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere, spesso contiene anche dichiarazioni di contenuto morale, filosofico, politico o di altra specie.

Un itinerario inedito e rivelatore perché ogni testamento racconta, del suo autore, non solo la situazione familiare ed economica, ma soprattutto l'animo, le scelte civili, le propensioni e il carattere.

Il Consiglio Nazionale del Notariato è particolarmente lieto di collaborare con l'Agenzia delle Entrate a questa esposizione attraverso un estratto del materiale contenuto nella mostra "Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani" ideata in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia.

Salvatore Lombardo

Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato

L'evoluzione della dichiarazione 1 di successione

successione [dal lat. *successio* -onis, der. di *succedere* «succedere»]:

il succedere ad altri, cioè il subentrare, il prendere il posto di un altro in una carica, in un ufficio, in un titolo, nella proprietà di un bene, nella titolarità di un patrimonio.

testaménto [dal lat. *testamentum*, der. di *testari*, propr. “fare testimonianza”]: atto giuridico, essenzialmente revocabile, con il quale una persona dispone (salvo ipotesi eccezionali) in forma scritta delle proprie sostanze, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte, a favore di altre persone e può contenere inoltre disposizioni non patrimoniali (come il riconoscimento di un figlio naturale), del pari giuridicamente efficaci; ultime volontà¹.

L'analisi della disciplina sull'imposta di successione nel corso della sua evoluzione mette in luce i caratteri peculiari che il tributo ha assunto negli anni, nelle sue diverse forme e ripercussioni.

La successione si apre al momento della morte. Con l'apertura della successione viene individuato il momento preciso dal quale decorrono gli effetti della trasmissione dei diritti ereditari e i termini prescritti per l'espletamento delle varie formalità previste dalla legge.

Esistono due tipi di successione:

- la successione legittima (o intestata, ossia priva di un testamento valido);
- la successione testamentaria (o testata, ossia con testamento).

Il testamento è un atto unilaterale, con il quale colui che lo redige esprime le proprie volontà su come attribuire il proprio patrimonio dopo la morte. Contenuto tipico di un testamento è l'istituzione di un erede, atto che comporta la successione del beneficiario nella posizione attiva e passiva facente capo al defunto.

¹ Vocabolario Treccani, La cultura italiana

L'oggetto della successione è costituito dall'intero patrimonio del defunto, vale a dire dal complesso dei suoi rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi.

La successione ereditaria può riguardare l'intero asse ereditario, ossia tutti i rapporti giuridici patrimoniali trasmissibili, o una quota, ovvero uno o alcuni rapporti giuridici determinati. La prima tipologia di successione si dice a titolo universale, perché il successore, che assume il nome specifico di erede, subentra, per intero o in ragione della quota, nella posizione giuridica del defunto, quindi non solo nella titolarità dei diritti, ma anche nel possesso dei beni, che continua nell'erede con le stesse caratteristiche del defunto, nei diritti e nei debiti, operando una confusione dei due patrimoni. La seconda tipologia di successione si dice a titolo particolare e si identifica nell'attribuzione di legato, ossia una disposizione testamentaria con la quale chi redige il testamento attribuisce a un soggetto un bene o un diritto determinato. Il beneficiario di un legato è detto legatario. La differenza fondamentale tra erede e legatario riguarda il regime di responsabilità del beneficiario rispetto ai debiti del defunto, che nella prima fattispecie comporta la successione nell'universalità dei rapporti attivi e passivi, mentre nel secondo caso si limita al valore dei beni oggetto del legato stesso.

Chiamato all'eredità è colui che viene istituito come erede nel testamento (in caso di successione testata) ovvero colui che è ricompreso tra gli eredi secondo le norme di legge (in caso di successione legittima). Il chiamato all'eredità tramite accettazione dell'eredità diviene erede, con effetto dal momento in cui si è aperta la successione, subentrando nella posizione giuridica del defunto.

L'accettazione dell'eredità determina la confusione dei patrimoni, per evitare la quale il chiamato all'eredità può, in alternativa, rinunciare all'eredità, sì che la sua quota viene trasferita agli altri eredi, ovvero accettare con beneficio di inventario sì da rispondere delle passività del defunto solo nei limiti di quanto ereditato.

Il presupposto del tributo viene individuato nell'incremento patrimoniale del beneficiario, mentre il trasferimento del patrimonio ereditario - elemento costitutivo dell'imposta sulle successioni - rappresenta il mezzo di realizzazione dell'incremento e il criterio di attribuzione al beneficiario dell'onere tributario.

L'imposta successoria si applica per legge e colpisce i beni non singolarmente e obiettivamente considerati, ma in quanto parte del patrimonio ereditario, nella somma algebrica degli elementi attivi e passivi, da cui può derivare l'arricchimento dell'erede. Il carattere reale del tributo, che incide immediatamente sull'asse ereditario, si interseca con il suo carattere personale, determinato da diversi fattori, tra cui l'ammissione del

passivo ereditario, la considerazione del grado di parentela, il sistema proporzionale dell'imposta, i criteri di accertamento.

Per il fatto che il diritto al tributo nasce nel momento in cui si verifica la delazione dell'eredità, soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono i *chiamati all'eredità* e i legatari, o i loro rappresentanti legali.

Si tratta di una dichiarazione di scienza prevista per legge, secondo termini e modalità prescritte, i cui effetti non sono legati alla volontà del dichiarante ma allo stesso testo normativo.

La denuncia di successione rappresenta lo strumento di conoscenza degli elementi che compongono la base imponibile cui applicare le aliquote, a seconda del grado di parentela o di affinità intercorrente tra beneficiario e *dante causa*, ai fini del calcolo dell'imposta di successione e, pertanto, costituisce il presupposto per il pagamento dell'imposta. La denuncia è volta a rappresentare la situazione dei rapporti personali tra il *de cuius* e i suoi eredi e legatari: l'eventuale presenza di rapporti di parentela, di sangue o civile, ed esistenza del vincolo matrimoniale o unione civile. Tale circostanza deve rapportarsi al momento dell'apertura della successione, per il coordinamento della misura dell'imposta con il valore dell'imponibile, in funzione del sistema delle aliquote e della distribuzione della ricchezza. Per tale ragione, molte prescrizioni normative nel corso degli anni hanno disposto che la denuncia dovesse contenere una particolareggiata notizia dei beni compresi nella successione, volta a farne emergere natura, situazione e importanza.

La dichiarazione di successione permette all'amministrazione finanziaria di venire a conoscenza dell'apertura della successione (momento imponibile) e dei suoi connotati quantitativi (base imponibile) e qualitativi (circostanze di fatto e di diritto). Una caratteristica introdotta fin dal XIX secolo consiste nel fatto che la dichiarazione di successione debba essere redatta su un modello predefinito e secondo regole specifiche e debba essere sottoscritta dai soggetti obbligati. Il suo contenuto, quanto mai composito, è stato determinato analiticamente dalla legge sì che l'amministrazione finanziaria potesse conoscere i fatti relativi al *de cuius*, all'apertura della successione, ai rapporti tra il *de cuius* e gli eredi, ai fatti rilevanti per l'applicazione dell'imposta.

A fronte della dichiarazione di successione l'amministrazione finanziaria liquida l'imposta, ove dovuta, e ne richiede il pagamento.

La disciplina sulle successioni detta, inoltre, norme per l'accertamento del valore dei beni immobili e di altri beni, secondo criteri differenziati per ciascuna categoria.

1.1 Dall'età classica alla Rivoluzione Francese

Il concetto di successione ha origini antichissime e si ritrova già nell'Antico Oriente, ove la successione legittima, ossia la successione nel patrimonio del defunto stabilita dal costume e dalla legge, si fondava su due principi: la costituzione patriarcale della famiglia, in base alla quale, pur se il patrimonio era a disposizione di tutti i membri della famiglia, l'eredità si trasmetteva solo ai figli maschi, e la necessità, imposta dalle credenze religiose, che il defunto fosse onorato da un erede nella vita ultraterrena. La presenza del diritto ereditario è discontinua nelle disposizioni di questi lontani anni: se le leggi sumere e hittite non ne fanno menzione o incerto è l'approccio dei regolamenti assiri al proposito, al contrario le leggi di Hammurabi trattano diffusamente delle successioni agli artt. 162-184.


Il modello dell'ordinamento successorio viene tracciato per la prima volta dalla legislazione attica dell'antica Grecia, in cui una norma elencava, in assenza di discendenti diretti e di testamento, gli eredi in una lista gerarchica: si trattava della **Legge sull'anchisteia** o parentela allargata. Il testo della legge potrebbe risalire a Solone, legislatore arcaico del VI secolo a.C., che in esso tracciava un sottile equilibrio tra diritti ad accedere alla successione e limiti alla capacità giuridica di disporre dei beni oggetto di successione. A Solone si deve certamente l'introduzione della facoltà del *de cuius* di disporre per via testamentaria della propria successione. Plutarco nella biografia dedicata a Solone (*Sol*, 21, 3) riassume la disposizione legislativa in questi termini: “[Solone] acquistò reputazione anche per la legge sui testamenti. Prima infatti non era lecito testare, ma i beni e l'organizzazione domestica dovevano restare nell'ambito della famiglia del morto; egli, invece, permettendo di dare i propri beni a chiunque si voglia, in assenza di figli, valutò l'amicizia più della parentela e l'affetto più dei vincoli naturali, e rese i beni proprietà dei possessori.”

Fondamento di ogni istituto ereditario greco era la nozione di *οἶκος*, la famiglia considerata nell'essenza sacrale, giuridica ed etica. L'*οἶκος* era un *quid iuris*, un complesso di beni e di persone, mediante i quali, sotto la direzione di un unico capo, appartenente alla *polis*, maschio e libero, si perpetuava la tradizione familiare con la procreazione e l'allevamento dei figli e col mantenimento dei riti sacri familiari. Tutto il diritto familiare e successorio si fondava sulla figura del padre di famiglia greco, che era al tempo stesso cittadino e capo dell'*οἶκος*, sì che la successione non consisteva in un semplice trasferimento di beni, ma nella successione nella sovranità dell'*οἶκος*, collegata anche alla titolarità dei diritti patrimoniali dello stesso. Tale concezione comportava che chi subentrava al *de cuius* non solo diventava di fronte alla *polis* il proprietario dei beni di

cui il morto aveva la proprietà, ma adempiva a tutte le formalità prescritte dal diritto sacro.

La successione attica poteva essere legittima o testamentaria. Riguardo a quest'ultima, l'introduzione della facoltà di testare rappresentò indubbiamente un progresso del diritto attico, anche se i tribunali ateniesi dimostrarono, almeno inizialmente, una certa diffidenza verso i testamenti. Nell'orazione *Sulla successione di Nicostrato*, ad esempio, Iseo affermava che "per i testamenti, dovete fidarvi dei testimoni; che possono ingannarvi – altrimenti non esisterebbe il reato di falsa testimonianza – ; quanto al grado di parentela invece vi fidate di voi stessi, perché le rivendicazioni dei congiunti hanno luogo in base alle leggi che proprio voi avete stabilito"². La successione legittima invece si basava sul principio che il *de cuius* lasciava nel proprio *οἶκος* chi potesse succedergli nella sovranità della stessa famiglia.

Tuttavia, l'imposta di successione giuridicamente intesa affonda le sue origini nell'età ellenistica: il primo tributo sulle successioni di cui abbiamo notizia risale all'Egitto tolemaico ed è rappresentato da un frammento di ceramica scritto in greco e tradotto da Brice Jones (*Concordia University, Montreal*). Si trattava di un *ostrakon*, corrispondente alla ricevuta di pagamento di una tassa di successione dovuta su alcuni terreni agricoli e versata da un uomo il cui nome è ormai illeggibile. Nel frammento sono presenti anche il luogo della transazione, *Diospolis Magna* (Tebe), e la data che colloca il reperto al 22 luglio del 98 a.C., sotto il regno di Tolomeo X. La cifra versata dal proprietario terriero ammontava a 75 talenti più 15 di mora, probabilmente dovuti per un ritardo nel pagamento o per il mancato utilizzo di monete d'argento. Novanta talenti equivalevano a 540.000 dracme; quindi, se si



Ostrakon con scrittura ieratica, proveniente da Deir el-Medina, Civiltà Egizia, Nuovo Regno, XIX dinastia Torino, Museo Egizio. Credito fotografico: DeA Picture Library, concesso in licenza ad Alinari

² Isae. *de Nicostr. hered.* [IV] 17, da *L' οἶκος nelle leggi della polis. Il privato ateniese tra diritto e società* di Stefano Ferrucci in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, IX, 2007, 1, pp. 135-154



Dettaglio della testa della statua dell' Augusto di Prima Porta, 8 a.C. ca.
Braccio Nuovo dei Musei Vaticani, Museo Chiaramonti, Città del Vaticano.
Credito fotografico: Archivi Alinari, Firenze

considera che la moneta con più valore dell'epoca arrivava a 40 dracme e pesava 8 grammi, l'intera somma doveva superare i 100 chili!

In epoca romana, disposizioni analoghe erano presenti nelle leggi delle XII tavole (*duodecim tabularum leges*), risalenti al 451-450 a.C., una tra le prime codificazioni scritte del diritto romano compilate dai *decemviri legibus scribundis*. Tali disposizioni contenevano regole di diritto pubblico e privato, tra cui la regolazione dell'eredità, considerata bene indiviso del *pater familias*. La Tavola V disponeva che « Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto » ovvero « Se una persona muore senza aver fatto testamento, il parente maschio prossimo erediterà il patrimonio ». La successione legittima aveva nel diritto romano carattere subordinato rispetto alla successione testamentaria.

Nella successione ereditaria, in generale, il patrimonio della persona defunta si acquistava nel suo insieme, senza distinzione tra i vari diritti, per cui si acquistavano anche quelli altrimenti intrasmissibili (*sacra*, *res religiosae*, diritti di patronato). L'acquisto del patrimonio era conseguenza dell'acquisto di uno stato o titolo personale: il titolo di erede. Perciò, attraverso la *successio mortis causa* si attuava l'acquisto di una *potestas*, cioè del potere sovrano del *pater familias*, che importava conseguentemente il trapasso patrimoniale.

Una particolarità del diritto romano era rappresentata dal fatto che alcuni chiamati acquistavano la qualità di erede *ipso iure*, ovvero anche contro la loro volontà: erano i *fili familias* del defunto, eredi necessari. Per tutti gli altri chiamati era necessaria l'accettazione, denominata adizione, che poteva essere fatta soltanto in modo solenne. Nell'intervallo tra la morte dell'ereditando e l'adizione, l'eredità si diceva giacente.

Nell'antica Roma è stata istituita per la prima volta un'imposta con caratteri simili ai moderni tributi successori dall'imperatore Ottaviano Augusto, nell'anno 6 d.C., con la **Lex Iulia de vicesima hereditatum**. Con lo scopo di rimpinguare le finanze dello Stato, dissanguato dalle lunghe guerre civili e dall'istituzione di una milizia professionale permanente,

l'accrescimento patrimoniale derivante dalla successione si configurò come uno dei redditi speciali da attribuire all'*aerarium militare*, che veniva in tal modo finanziato mediante le entrate derivanti dalla nuova tassa sulle successioni e sulle vendite. L'imposta sulle successioni, cui erano tenuti i cittadini romani chiamati a ricevere un'eredità o un legato, colpiva i trasferimenti di ricchezza e gravava per un ventesimo (5%) sul totale dei beni del patrimonio ereditario. Augusto regolò, altresì, la procedura relativa all'apertura del testamento, stabilendo che le *tabulae testamentariae* dovevano essere aperte dinanzi all'ufficio preposto alla riscossione dell'imposta³.

Durante l'impero di Antonino Caracalla (212 d.C.), la rinnovata necessità di risanare le casse pubbliche portò all'estensione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'Impero, con la conseguenza che anche costoro furono gravati della tassa sull'eredità, successivamente aumentata ad un decimo del valore imponibile. Si venne così a creare un'unità del sistema tributario in tutto l'Impero e l'imposta continuò ad essere applicata finché non venne fusa con l'imposta annua sulle manomissioni.

Esempio embrionale di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario era costituito dal *beneficium inventarii*, per cui l'erede rispondeva soltanto *intra vires hereditatis* – nei limiti di quanto ricevuto in eredità. Tale previsione traeva origine da una disposizione eccezionale di Adriano, estesa da Gordiano a favore dei militari, e generalizzata da Giustiniano a favore di tutti gli eredi, in base alla quale ogni erede poteva chiedere di non essere obbligato *ultra vires*, purché avesse garantito con un inventario i creditori del defunto.

Giustiniano, ponendo a fondamento della successione la *cognatio*, ossia la parentela naturale o il vincolo di sangue tra i diversi gradi di parentela (cfr. paragrafo 3.2 del presente volume), individuava cinque classi di eredi: i discendenti in linea retta, gli ascendenti e i fratelli o le sorelle, i fratelli e le sorelle unilaterali, gli altri parenti e il coniuge. Il tributo successorio fu abolito dallo stesso Giustiniano e sostituito con l'imposta annua che, di fatto, colpiva interamente la proprietà fondiaria.

In ogni caso, l'ordine delle successioni fu conservato dalle famiglie romane tanto nei territori romanici quanto in quelli sottoposti ai barbari: nella successione feudale si parlava di successione *iure Longobardorum* o *iure Francorum*. Le popolazioni germaniche davano assoluta prevalenza alla successione intestata che aveva fondamento nella comunione familiare dei beni, che il padre presiedeva e rappresentava, e nella trasmis-

³ Svetonio (*Augustus*, 66) racconta che Augusto, quando gli venivano lasciate parti di eredità da chiunque, aveva l'abitudine di restituirle immediatamente ai figli del defunto o, nel caso fossero troppo giovani, di restituirle il giorno in cui questi avessero indossato la toga virile, oppure il giorno delle nozze, addirittura aggiungendovi qualcosa di suo.

sione dei beni tramite il figlio maschio. Il diritto successorio longobardo, specchio di quello romano, fu la base delle consuetudini feudali. Il *thinx* o *gairenthix* era un atto *mortis causa*, con cui si disponeva del patrimonio a favore di estranei, ricalcando le forme del *testamentum per aes et libram* dei Romani, effettuato mediante il negozio solenne della *mancipatio* con il quale si effettuava l'atto traslativo di beni o diritti.

Dal secolo XI in poi il diritto successorio fu dominato dal principio medievale di favorire l'*adgnatio*, ossia la parentela civile, che dava preferenza ai maschi sulle femmine, agli *adgnati* sui *cognati* ed anche ai cittadini sugli stranieri. Solo nelle città marinare, Venezia e Genova, dove la ricchezza mobiliare assunse grande importanza, le femmine erano in maggior misura chiamate a partecipare alla successione nei beni mobili. Nel Medioevo nacquero i diritti sulle mutazioni della proprietà, che, non collegati alla tradizione romana, derivavano unicamente dal sistema feudale. In correlazione con l'organizzazione del feudo, sorse un nuovo caratteristico tributo, il *relevio*, cioè una tassa non propriamente successoria, ma d'investitura fondata sul presupposto che il signore avesse la proprietà del territorio per diritto divino e dovuta dall'erede al signore, in seguito alla morte del vassallo.

Il *relevio*, detto anche *laudemio*⁴, fu inizialmente regolato dal **Capitolare di Quierzy-sur-Oise**, concesso da Carlo il Calvo il 14 giugno 877 d.C., solo in capo ai vassalli maggiori e in relazione a situazioni eccezionali. Con l'**Edictum de beneficiis** (o **Constitutio de feudis**) dell'imperatore Corrado II, detto il Salico, nel 1037 fu esteso ad ogni grado della gerarchia e in tutto il Sacro Romano Impero. Il documento fu redatto durante l'assedio di Milano allo scopo di smorzare le ribellioni dei vassalli e di regolare il diritto di successione feudale, riconoscendo l'ereditarietà anche dei feudi minori. La tassa era dovuta, al momento della successione feudale, dagli eredi del feudatario che potevano conservare il possesso dei beni feudali solo dopo aver pagato una certa somma al Re. L'erede, in questo modo, poteva rilevare i beni feudali e mediante l'iscrizione del suo nome nei *Cedolari*⁵

4 Il *laudemio*, dal latino medievale *laudemium*, probabilmente derivato da *laudare*, approvare, era la prestazione che, ad ogni mutamento della persona del signore o del vassallo, era anticamente dovuta al signore. Il *laudemio* ebbe varia fortuna nell'Europa feudale, decadendo rapidamente in Francia e nei domini aragonesi dell'Italia meridionale e delle isole, prendendo largo piede in Italia settentrionale e altrove. Il termine, per l'analogia che i giuristi medievali stabilirono tra il feudo e l'enfiteusi, passò a indicare anche la tassa di rinnovazione di tutte le concessioni di fondi a lunga durata. In Italia il codice civile del 1865 abolì con l'articolo 1562, in caso di trasmissione del fondo enfiteutico, ogni prestazione al concedente. In sostanza nel mondo medievale era una prestazione di norma in denaro che veniva data al concedente dall'enfiteuta nel momento in cui si trasferiva il diritto di enfiteusi, ovvero il solo diritto di utile dominio.

5 I *Cedolari*, unitamente alla *Significatoria*, erano documenti fiscali, non sempre descrittivi di situazioni reali, che contenevano la registrazione dei feudatari e le denunce di morte dei successori.

veniva riconosciuto come il nuovo feudatario e iscritto come legittimo possessore del feudo stesso.

Naturalmente questi diritti feudali non hanno nulla a che fare con l'imposta di successione quale riscossa dagli Stati moderni, ma segnano un punto di transizione nell'organizzazione degli oneri tributari, i quali cominciarono ad avere una razionale sistemazione all'epoca dei Comuni.

Il tributo, introdotto in Inghilterra per opera dei Normanni, a partire dal secolo XI, è menzionato anche nella **Magna Charta** (1215). Alcune tracce sono rinvenibili nell'Italia meridionale, fino alla sua estinzione avvenuta ad opera del Re di Napoli, Giuseppe Bonaparte, mediante l'approvazione delle leggi eversive della feudalità, una serie di provvedimenti legislativi adottati tra il 1806 e il 1808.

Un tributo simile era presente anche nella Repubblica di Venezia, come spiegato da Giuseppe Boerio nel *Dizionario del dialetto veneziano*, edito a cura di Daniele Manin, 1829, alla voce *quintèlo* o *quintèllum*: “[...] era una *Gravezza* o *Tassa* proporzionale, che si pagava alla cassa pubblica dalle successioni alle eredità. La Legge Veneta 26 novembre 1546, posta nello Statuto, spiega che *Quintello* significa il quinto della quinta parte (dell'eredità), o sia il quattro per cento. Ora si chiama *Tassa di registro per eredità*”.

La Rivoluzione Francese ha segnato delle modifiche radicali nei sistemi tributari: il moderno prelievo sulle successioni è nato nel 1704 in Francia come una parte dell'imposta di registro su tutti gli atti traslativi della proprietà immobiliare, nella misura dell'1%. Il semplice compenso per il servizio di autenticazione e datazione dei testamenti veniva dunque trasformato in un'imposta sulle quote ereditarie articolata per grado di parentela: “avuto riguardo alle considerazioni morali che fanno giudicare maggiore il vantaggio che si acquista, se minore e meno legittima era l'aspettativa di lucro, e più lontana o inesistente affatto la relazione di famiglia e di parentela”



La Libertà che guida il popolo, Eugène Delacroix, 28 luglio 1830
Parigi, Museo del Louvre, Romanticismo, olio su tela.
Credito fotografico: ADO / Iberfoto/Archivi Alinari

[Atto parlamentare del 1863]. Merito della Rivoluzione Francese è anche la propensione verso un trattamento di uguaglianza tra gli uomini e le donne nel diritto successorio, che fu trasmesso, poi, nel codice italiano.

1.2 L'epoca preunitaria

Negli anni anteriori all'unificazione d'Italia, le successioni erano tassate diversamente nei vari Stati, parzialmente, in tenue misura o per nulla. La piena applicazione della legge francese non ebbe completo successo, tanto che fu modificata in alcuni Stati, in altri invece abolita.

Nel Regno di Sardegna le tasse di successione furono introdotte dal Re Carlo Emanuele IV con l'**Editto del 16 marzo 1797**. Con l'annessione del Piemonte alla Francia i diritti di successione furono sostituiti dalla **Legge francese del 12 dicembre 1798**, che si applicava sui trasferimenti di beni mobili e immobili *mortis causa* in misura proporzionale variabile in base al grado di parentela.

La legge è stata abolita dal Re Vittorio Emanuele I col **Proclama del 14 maggio 1814**, a sua volta abrogato dalle Regie Patenti del 5 agosto 1814. Dal 1814 al 1821 non sono state applicate imposte sui trasferimenti a causa di morte, che furono reintrodotte nel Regno di Sardegna con le **Regie Patenti del 18 giugno 1821**.

Un elemento distintivo del nostro territorio rispetto all'esempio francese emergeva dal lieve temperamento del prelievo sui trasferimenti in linea retta: *“prevaleva il concetto che i beni ereditari non fossero oggetto atto alla tassazione, e specialmente che fosse cosa arbitraria, non del tutto legittima toccare i diritti successorii dei membri di famiglia”* [Giuseppe Ricca Salerno, economista italiano, 1849-1912].

La tassa di successione del 1821 è stata modificata dalla **Legge del 17 giugno 1851, n. 1202**, che, quale primo punto di riferimento per la successiva normativa post unitaria, al fine di far fronte alle crescenti spese dello Stato, estendeva la tassazione di successione anche ai trasferimenti tra parenti in linea retta, con l'applicazione di aliquote variabili in base al grado di parentela. Venivano in tal modo tracciate le caratteristiche proprie del tributo:

- dalla massa ereditaria veniva dedotta una somma pari ai debiti che gravavano sull'eredità purché aventi data certa;
- gli eredi erano tenuti alla presentazione della denuncia e al pagamento della tassa anche per conto dei legatari;
- la denuncia di successione andava presentata entro 4, 6 o 18 mesi dall'apertura della successione e il pagamento veniva effettuato entro i 6 mesi successivi;



Cinque giornate di Milano: barricate a Porta Romana, 1850

Civico Museo del Risorgimento, Milano. *Credito fotografico: DeA Picture Library, concesso in licenza ad Alinari*

- l'Ufficio competente era individuato in base all'ultimo domicilio del defunto o in base al luogo dove erano presenti la maggior parte dei beni ereditari;
- la valutazione dei beni immobili era effettuata in base al valore in comune commercio, salvo perizia di stima da parte dell'Ufficio.

Nel 1854 l'allora Ministro delle Finanze Camillo Benso Conte di Cavour estese la tassa di successione ai trasferimenti in linea retta superiori a un determinato valore, con l'introduzione della determinazione dei beni mobili in via presuntiva. L'imposta veniva applicata in misura proporzionale variabile in funzione del diverso grado di parentela.



Camillo Benso Conte di Cavour

Carte de visite 61x98 - Museo Centrale del Risorgimento (MCR), segn. corr. B247



Del Conte di Cavour nella mostra è possibile leggere in originale il testamento – Torino, 8 novembre 1857 -, per la cui trascrizione si rimanda al paragrafo 4.3 del volume, e ammirare le fotografie contenute nel volume dei Canali Demaniali di Irrigazione (*Canale Cavour*), risalenti al periodo in cui fu Ministro delle Finanze, dal 19 aprile 1851 all'11 maggio 1852.

1.3 L'epoca liberale

Al momento dell'unificazione dell'Italia, come già detto, esistevano diverse modalità nell'applicazione delle tasse, meno rigorose nel Meridione, moderate al Centro e rigide nel Settentrione.

Unificata l'Italia, il Ministro delle Finanze Bastogi il 4 luglio del 1861 presentò il primo progetto di legge sul registro competente anche in materia d'imposta sulle successioni, intesa come imposta occasionale, con aliquote diverse raccolte in una tariffa unica, destinata a colpire il valore dei trasferimenti del patrimonio *mortis causa*.

Tale progetto, trasfuso nella **Legge del 21 aprile 1862, n. 585**, estendeva il sistema di successione piemontese a tutto il Regno, temperandone il rigore eccessivo, e stabiliva il principio della tassazione del valore netto dell'asse ereditario, ricollegando la base im-



Legge del 21 aprile 1862, n. 585, ultima pagina e art. 38 (estratto)
Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria

ponibile non al valore dei beni trasferiti, ma al valore dell'eredità determinato dalla differenza tra l'attivo e il passivo.

In base all'art. 38 di tale legge, la denuncia di successione andava presentata entro quattro mesi se aperta in Italia, sei mesi in Europa, diciotto mesi nel resto del mondo, su un modulo messo a disposizione dell'amministrazione; doveva essere corredata da una copia autentica del testamento e da una descrizione particolareggiata dei beni mobili e immobili

caduti in successione, distinti per natura, situazione e importanza.

Rilevante è ricordare che nell'anno 1862 sono stati istituiti gli Uffici del registro e i preposti a questi uffici sono stati denominati Ricevitori del registro. Tali Uffici sono stati autorizzati a rilasciare i moduli relativi alla registrazione degli atti tra vivi, alla denuncia dei trasferimenti per causa di morte e dei contratti verbali. Sono stati anche determinati i compensi

spettanti ai Ricevitori del registro, a cui sarebbe spettato un aggio, ovvero un compenso in misura proporzionale agli importi delle tasse e delle altre entrate demaniali derivanti dall'attività di registrazione degli atti. L'aggio veniva corrisposto alla fine dell'anno sulla base delle somme effettivamente raccolte nel corso dell'anno stesso.

Un altro passaggio importante fu rappresentato dall'approvazione del **Codice Civile** del 1865, che dedicava alle successioni il Titolo II del Libro III. Questo testo conteneva elementi chiave relativi alla successione, che, ai sensi dell'art. 720, poteva aver luogo per legge o per testamento, in relazione al concetto di parentela e affinità, per cui si realizzava la successione legittima in favore di parenti di grado non superiore al decimo (per ulteriori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 3.2).

Nella mostra esponiamo il codicillo testamentario olografo di Giuseppe Garibaldi del 1° giugno 1882, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, *Trenta Notai Capitolini*, Ufficio 7, Notaio Alessandro Venuti, vol. 721, n. 19



Funerali solenni al Pantheon per la gloriosa memoria di Vittorio Emanuele II Re d'Italia, 19 Febbraio 1878
Fotografia 30,5x46
Museo Centrale del Risorgimento (MCRR), segn. corr. Ved10e(5)



Garibaldi Giuseppe
Carte de visite 57x109
Museo Centrale del Risorgimento (MCRR), segn. corr. B258



Giuseppe Zanardelli
Fotografia 30x24
Museo Centrale del Risorgimento (MCCR),
segn. corr. R(2375)

(si rinvia alla trascrizione al paragrafo 4.7 del presente volume).

Viene esposto, inoltre, il testamento di Giuseppe Zanardelli, nelle due edizioni del 18 settembre 1899 e 2 novembre 1902 (si rimanda alla trascrizione paragrafo 4.10), che, in qualità di Ministro della Giustizia, avviò una riforma del sistema giudiziario e fece approvare il primo codice penale dell'Italia unita, considerato tra i più liberali e progrediti tra quelli vigenti all'epoca: il codice Zanardelli entrò in vigore il 1° gennaio 1890. Tra l'altro, per sua iniziativa personale, si giunse all'abolizione della pena di morte.

Negli anni successivi sono state approvate disposizioni che hanno riprodotto in linea generale i principi fissati nel 1862. Soltanto con la **Legge del 23 gennaio 1902, n. 25**, è stato

introdotto un sistema di progressività per scaglioni in sostituzione del precedente sistema proporzionale. In particolare la tassa veniva applicata non sull'intero asse ereditario, ma sulle singole quote spettanti a ciascun beneficiario, con aliquote crescenti in funzione del valore di ciascuna categoria di successibili.

Una novità significativa veniva rappresentata dal fatto che, ai fini del calcolo della tassa, erano prese in considerazione anche le donazioni fatte in vita dal defunto (per un approfondimento si rimanda al filone tematico relativo al prelievo dell'imposta successoria, paragrafo 3.1).



Luigi Einaudi
Roma, 1945. Credito fotografico DeA Picture Library, concesso in licenza ad Alinari

Nel 1914 fu presentato in Parlamento il **progetto di legge 68 allegato A** dal Primo Ministro Giovanni Giolitti, per l'istituzione di un'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario. Si voleva in tal modo prevedere un'imposta globale sull'ammontare netto dei trasferimenti *mortis causa*, da riscuotersi in egual misura e senza riguardo ai gradi di parentela, in aggiunta all'imposta sulle singole quote. Tale progetto non raccolse però la maggioranza dei consensi, ma anzi suscitò aspre critiche

e venne accolto con giudizi generalmente sfavorevoli da parte della dottrina. In particolare, Luigi Einaudi sottolineò la profonda ingiustizia di un tributo commisurato non all'arricchimento dell'erede, ma al valore del patrimonio del defunto: trattandosi di un'imposta patrimoniale rinviata

al tempo della morte, enfatizzò la preferenza data al defunto ed ironizzò qualificandola paradossalmente “imposta sul morto” o “rompicapo contabile”.

Il progetto 68 A riprendeva l'imposta analoga già esistente, ad esempio, in Inghilterra, ove trovavano applicazione l'*Estate duty* ed il *Legacy and succession duty*: l'*Estate duty* era progressiva e colpiva l'intero asse ereditario del de-

Tasse sulle successioni e donazioni

		Successione per gradi di parentela									
		figli	fratelli	sorelle	cognati	parenti in linea retta	parenti in linea collaterale	parenti in linea retta	parenti in linea collaterale	parenti in linea retta	parenti in linea collaterale
1	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Successione in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Il Ministro del Tesoro
Rava

R.D. 27 dicembre 1914, n.1402, Tabella A-Tasse sulle successioni e donazioni
Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria

funto, mentre il *Legacy of duty*, proporzionale, gravava sui beni personali e le singole quote in ragione del grado di parentela. Nel 1853, ad integrazione del *Legacy of duty*, veniva introdotto il *Succession duty* con il quale veniva tassato ogni specie di bene reale o personale.

L'On. Luigi Rava il 7 maggio 1914, recependo le critiche alla precedente proposta di legge, illustrò un nuovo progetto, la cui principale modifica si incentrava proprio sull'eliminazione della tassa sul valore globale netto dell'asse ereditario, contro il quale si erano mostrati fortemente avversi l'opinione pubblica e gli esperti, in quanto costituiva una duplicazione dell'imposta sulle quote e non considerava i gradi di parentela. Il minor gettito che ne derivava veniva compensato da un aumento delle aliquote d'imposta previste per le singole quote.

Il **RD del 27 dicembre 1914, n. 1042**, ha sostituito successivamente il sistema progressivo per scaglioni con il sistema di progressione pura per classi: si eliminava così la tassa di successione per tutte le quote di valore inferiore a 100 lire devolute ai parenti in linea retta e al coniuge e si accentuava la funzione redistributiva sull'intera quota ereditaria.

Dopo la prima guerra mondiale, per le necessità finanziarie dello Stato, il prelievo tributario delle successioni venne ulteriormente aggravato con un susseguirsi di imposizioni. Tra il 1919 e il 1921 venne dapprima istituita un'imposta successoria complementare progressiva con aliquote variabili (cinque, otto e dieci per cento) a seconda delle quote ereditarie, poi vennero attuati ulteriori inasprimenti con un aumento delle aliquote e un'equiparazione, ai fini dell'aliquota, tra i parenti oltre il quarto grado e gli estranei. Sul fondamento dell'imposta di successione varie teorie sono state for-

multate nel corso degli anni da scrittori italiani e stranieri che ne hanno ricercato le ragioni nel diritto di coeredità, spettante allo Stato, o nel fatto che nell'eredità la proprietà dei beni sia acquisita senza lavoro o, per i teorici più moderni, negli stessi motivi che giustificano l'imposizione degli altri tributi.

L'eredità rivela uno degli aspetti per cui la ricchezza è distribuita nella collettività. Fino al 1942 il concetto di eredità non ricomprendeva la ricchezza oggettivamente intesa, poiché si basava sulla divisione delle singole quote ereditarie e non sul valore globale dell'asse ereditario. All'interno della dottrina finanziaria un momento di riflessione fu rappresentato dal pensiero dell'avvocato Benvenuto Griziotti, di cui nel percorso documentario è esposta la lettera manoscritta del 14 marzo 1923 indirizzata a Pasquale D'Aroma, Vice direttore generale della Banca d'Italia nel periodo 5 agosto 1926 - 6 aprile 1928: in merito alla riforma dell'imposta di successione, Griziotti valorizzava il principio di progressione delle aliquote da applicare sul valore globale dell'asse ereditario, prima della sua divisione in quote.


1.4 L'epoca fascista

Il passaggio dall'epoca liberale all'epoca fascista ha segnato un cambiamento di rotta nell'importanza che veniva ad assumere l'imposta di successione. Infatti, se nel 1887 Giulio Alessio affermava che *"l'imposta può provvedere ad impedire eccessive accumulazioni o a regolare in modo più equo la ricchezza privata"*, descrivendola come un *"quasi omaggio"* al principio che la ricchezza dell'uomo si ottiene per mezzo del lavoro, il fascismo anteponeva *"un senso di doveroso rispetto all'istituto familiare, anche nel suo elemento patrimoniale"*, considerando l'imposta un ostacolo alla creazione di ricchezza anziché un correttivo.

Con l'affermarsi del fascismo, considerazioni di politica demografica determinarono un'inversione di tendenza nell'evoluzione dei tributi successori. Con la riforma De' Stefani dell'agosto del 1923 l'imposta di successione venne abolita nell'ambito del nucleo familiare e ridotta alla metà per le successioni tra adottante e adottato, mentre fu mantenuta per le quote ereditarie a favore di parenti non compresi nel nucleo familiare.

La prima raccolta legislativa organica in materia di successioni, con la quale tra l'altro l'imposta sulle successioni venne regolata separatamente dall'imposta di registro, è stata rappresentata dal **RD del 30 dicembre 1923, n. 3270**, che:

- ristabiliva l'esenzione per tutti i trasferimenti tra coniugi e parenti in linea retta;
- reintroduceva la progressività per scaglioni: la tassa era dovuta in mi-



R.D.L 4 maggio 1942, n. 434
Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti, Parte ordinaria

Viene esposta in mostra la minuta di una lettera dattiloscritta del 7 giugno 1930 di Alberto De' Stefani, già nominato nel 1922 ministro delle Finanze e del Tesoro, che indirizzava a Mussolini le sue considerazioni sull'imposta di successione, proponendo una modifica delle aliquote e dell'imposta complementare di successione, per evitare pericolose ripercussioni sulla finanza bancaria.

Seguirono altre modifiche ispirate da valutazioni di politica demografica, finanziaria e sociale, tra le quali il **RDL 26 settembre 1935, n. 1749**, che introdusse un sistema di maggiorazioni e riduzioni collegate allo stato civile e al numero di figli del defunto e degli eredi, fino ad arrivare al **RDL 4 maggio 1942, n. 434**, con cui venne introdotta per la prima volta l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario (c.d. imposta sul morto, richiamando

la definizione data da Luigi Einaudi all'imposta nel 1914). L'imposta sul morto era autonoma e indipendente rispetto a quella disciplinata dal TU del 1923 e successive modifiche e si applicava sul valore globale dell'intero patrimonio ereditario, pur se il modello da utilizzare per la denuncia era lo stesso. L'imposta non era dovuta sulle successioni in favore di tre o più figli con o senza il coniuge superstite.

La sua introduzione fu accolta con sfavore dalla dottrina, a causa del vizio di fondo del tributo che incideva in misura diversa su lasciti di uguale valore. Per tale disparità di trattamento si determinò, anche a livello politico, un indirizzo favorevole all'abolizione dell'imposta, a cui si unirono forti motivi di dissenso legati ad una organizzazione e distribuzione ingiusta e disarmonica.

Le differenziazioni d'imposta introdotte dal Regime con il RD 431 del 1930 per finalità di carattere demografico vennero abolite dal **Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90**.

Nella mostra esponiamo il testamento di Gabriele D'Annunzio del 1° maggio 1937 (la cui trascrizione è al paragrafo 4.4 del presente volume):

Gabriele D'Annunzio, 1915-1918

Fotografia - Museo Centrale del Risorgimento (MCRR), segn. corr.(P6) 88, Reparto cinematografico dell'Esercito

«Roma, d'innanzi, si profondava in un silenzio quasi di morte, immobile, vacua, simile a una città addormentata da un potere fatale », Il piacere, 1889.

Relativo a questi anni è anche l'atto testamentario di Luigi Pirandello, che morì nel 1936 e di cui vennero rispettate le ultime volontà espresse nel testamento spirituale: «Carro d'infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m'accompagna, né parenti né amici. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta. Bruciatemi». Come da lui prescritto, il corpo fu cremato senza alcuna cerimonia, per evitare postume consacrazioni cimiteriali e monumentali. Le sue ceneri furono deposte in un vaso greco e portate nella villa di contrada "Caos" (si rinvia al paragrafo 4.9).



L'epoca moderna 1.5

Principale testimonianza dell'inizio di questa fase storica è il testamento di Enrico De Nicola, datato 18 dicembre 1947, la cui trascrizione è al paragrafo 4.6 del volume: con la promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana, il 27 dicembre 1947, De Nicola fu investito delle attribuzioni e del titolo di Presidente della Repubblica Italiana, a norma della prima disposizione transitoria della stessa.

Solo con la **Legge 12 maggio 1949, n. 206**, venne elevata l'esenzione dell'imposta per le successioni tra parenti in linea retta e tra coniugi, ma già con la proposta di legge dell'On. Paolo Bonomi del 22 luglio 1958 si intese abolire l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario e sulle singole quote.

In base alla legge delega di riforma tributaria l'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario venne fusa con l'imposta sulle singole quote. Questi principi vennero tradotti nel **DPR 26 ottobre 1972, n. 637**, che ha unificato l'imposta di successione sulle singole quote ereditarie e l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario in un unico tributo.

Il 12 febbraio 1986, il Ministro delle Finanze On. Visentini presentò alla Camera dei Deputati il progetto di legge n. 3484 di revisione delle aliquote relative all'imposta di successione e donazione approvato con la **Legge 17 dicembre 1986, n. 880**, che aveva lo scopo di razionalizzare le aliquote allora vigenti e di adeguarle alla realtà economica del tempo. La

206

Repubblica Italiana

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulgò

la seguente legge:

Art. 1

La tabella, allegata a, annessa al decreto legislativo legislativo n. 206 del 12 maggio 1949, n. 90, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo legislativo n. 206 del 12 maggio 1949, n. 90, è modificato come segue:

« In tutti i successi in linea retta e in tutti i successi in linea retta e in tutti i successi in linea retta e in tutti i successi in linea retta ».

Art. 3

L'articolo 20 della legge tributaria sulla successione è approvato col testo decisa il 20 dicembre 1929, n. 3220 e sostituito con il seguente:

« A due successioni, aventi per oggetto gli stessi beni, se avviene a distanza non superiore ai due anni l'una del

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque prenda a conoscenza e ad essa farsi osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1949.

Luigi Einaudi

De Gasperi

Belbo

Faravelli

Il Guardasigilli

Giuseppe

1949


Tabella delle imposte di successione e di donazione

Grado di parentela tra l'autore della successione e i beneficiari e legatari	Scaglioni in milioni di lire												
	fino a 1	da oltre 1 fino a 2,5	da oltre 2,5 fino a 5	da oltre 5 fino a 10	da oltre 10 fino a 15	da oltre 15 fino a 25	da oltre 25 fino a 50	da oltre 50 fino a 75	da oltre 75 fino a 100	da oltre 100 fino a 250	da oltre 250 fino a 500	oltre 500	
Imposta proporzionale per ogni cento lire													
1. Per ascendenti e discendenti in linea retta, coniugi e figli naturali legalmente riconosciuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Per coniugi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. Per fratelli e sorelle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Per zii e nipoti	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5. Per tutti i successi, conio, alla morte e alla di quanto grado, tra affini, tra collaterali	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

Il Ministro delle Finanze
Paron

L. 12 maggio 1949, n. 206, legge e Tabella allegata
Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria

nuova tariffa, modificata mediante l'accorpamento di alcune voci e con la diversificazione più omogenea di alcuni scaglioni, comportava un'attenuazione dell'imposta e introduceva il criterio automatico di determinazione del valore fiscale dei beni immobili. La dichiarazione non andava presentata nei casi di successione per legge in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, senza beni immobili.



D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, prima e ultima pagina della legge
 Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria

Il nuovo Testo Unico del 1991 - **Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346**, - riproduceva sostanzialmente la disciplina del DPR 637 del 1972, trovando applicazione sul valore globale netto dell'asse ereditario e sulle singole quote e ricomprendendo nell'asse ereditario i trasferimenti aventi ad oggetto i diritti reali di godimento e la costituzione di rendite e pensioni, nonché tutte le donazioni effettuate in vita dal defunto.

L'imposta negli anni successivi ha subito diverse modificazioni: la **Legge 21 novembre 2000, n. 342**, veniva ripristinata l'imposta sulle singole quote, eliminando quella sul valore globale netto dell'asse ereditario. L'imposta si applicava in misura proporzionale, variabile in base al grado di parentela, sul valore delle singole quote di eredità o legato eccedenti la franchigia di 350 milioni di Lire.

L'anno dopo, l'imposta di successione veniva soppressa, per rinascere con la **Legge 24 novembre 2006, n. 286**, riassumendo caratteristiche consolidate e definendo tratti nuovi, con aliquote proporzionali, variabili in base al grado di parentela, da applicare sulle singole quote di eredità o di legato, ma con una specifica franchigia per i parenti in linea retta e per il coniuge. Sino ad oggi la dichiarazione veniva presentata con modello cartaceo (mod. 4), rimasto sostanzialmente immutato nel corso degli anni, ma


dal 2017 potrà essere utilizzato un apposito *software* di compilazione e controllo, che permetterà l'invio telematico della stessa.

1.6 Casa Savoia e l'area torinese

Aspetto distintivo della famiglia sabauda è costituito non tanto dai passaggi successivi quanto dalla costruzione di alberi genealogici, nella cui varietà di stagioni storiche e di protagonisti - principi intrepidi come Emanuele Filiberto e travolgenti come Vittorio Amedeo II, personaggi opachi come Carlo II e contraddittori come Carlo Alberto, donne frivole come Maria Cristina, lucide come la regina Margherita e infelici come la principessa Mafalda - è possibile ritrovare elementi che uniscono l'una all'altra le diverse esperienze e che permettono una lettura della loro storia in termini di continuità. Ciò che i Savoia hanno proposto di se stessi è un albero genealogico "addomesticato", che monaci compiacenti, scrivani di corte ed eruditi hanno di volta in volta aggiornato in funzione delle esigenze di legittimazione politica. D'altro canto, la nascita di un catasto particellare

ha rappresentato una componente essenziale della memoria collettiva, essendo non solo una conquista di identità ma anche uno strumento di potenza, una strategia attraverso cui "gli individui ambiziosi e intraprendenti adattano le genealogie per legalizzare un predominio altrimenti contestabile".

Tutto è cominciato all'alba dell'XI sec. con il conte Umberto, che la fantasia di un cronista trecentesco volle soprannominare *blancis manibus*, Biancamano, al cui nome sono legate donazioni, permutate, concessioni e la donazione testamentaria del 1040. L'unione matrimoniale del figlio di Umberto Biancamano, Oddone, con Adelaide, contessa di Torino, segnò profondamente la storia della dinastia che, definendo un ambito territoriale omogeneo nel quale esercitare il potere, affermò la propria autonomia, proiettandosi al di qua delle



Casa Savoia
Fotografia 30x23
Museo Centrale del Risorgimento (MCRR),
segn. corr. (S.3320-3550/S.3320-3550) S(3342)

Alpi fino all'imbocco della Pianura Padana. Da quell'unione non deriverà una dominazione continua in senso ereditario, in quanto l'aggregazione tra Savoia e Piemonte si realizzerà solo attraverso un lungo processo pluriscolare in una linea di sviluppo storico.



Statuta Sabaudiae, 1430 - Archivio di Stato di Torino, Corte, Museo storico

Dal punto di vista amministrativo, i primi atti di riorganizzazione del principato sono stati i **Decreta Sabaudiae Ducalia del 1430**, con cui Amedeo VIII ha conferito una nuova fisionomia allo Stato sabauda, rafforzando l'autorità centrale del potere dei Savoia: con la promulgazione di tali **Statuti generali**, ampia legislazione statutaria e suntuaria, egli intendeva inquadrare l'intera vita politica, amministrativa e sociale del ducato. Codificazione, razionalizzazione, specializzazione erano la triade portante degli sviluppi istituzionali dell'amministrazione, che, espressa a partire dal 1351, supererà i **Decreta** solo nella seconda metà del Cinquecento con la legislazione di Emanuele Filiberto. Al vertice politico e giudiziario della struttura vi è il *Consilium cum domino residens*, nato già alla fine del XII secolo, ove venivano prese le più importanti decisioni politiche e diplomatiche e discussi i *negotia patrimonialia vel fiscalia*. La Tesoreria generale era il punto di confluenza di gran parte del denaro incassato e speso per conto del duca e in cui settore di fondamentale importanza era costituito dall'organizzazione della fiscalità e della contabilità: la complessità del sistema finanziario sabauda si rispecchiava nella pluralità del suo personale fiscale, tanto che la Tesoreria generale non era l'unico organismo che sovrintendeva alla riscossione e alla distribuzione degli introiti sabaudi, ma vari amministratori specializzati redigevano conti separati, tesorieri propri o ricevitori particolari, responsabili di rami specifici

dell'amministrazione finanziaria (dalle gabelle alle multe). Accanto alla Tesoreria vi era la Camera dei Conti⁶, l'ufficio finanziario più importante del ducato, incaricato di controllare la contabilità di tutti i funzionari e in grado di avere una visione d'insieme tanto dell'estensione dei domini del principe, quanto dell'entità del suo bilancio e della composizione del personale amministrativo. Una figura professionale rilevante nell'amministrazione, tra Trecento e Quattrocento, era il procuratore fiscale: il suo incarico era di rappresentare il principe in tutti i processi che potessero mettere in discussione il suo patrimonio e i suoi diritti giurisdizionali, e più in generale di vegliare alla conservazione di questi ultimi. Se il procuratore fiscale generale – in qualità di notaio – era tenuto ad assistere alle sedute del Consiglio di cui però non era tecnicamente membro, l'avvocato fiscale generale, automaticamente membro dei Consigli all'atto di nomina, operava invece in difesa dei diritti del fisco. Nel 1422 venne istituita la figura di ricevitore generale di sussidi e negli anni '50, in un contesto di riforme, venne creata una nuova figura istituzionale, il generale delle finanze. L'apparato amministrativo nel 1430 gravitava ancora nel capoluogo della Savoia, a Chambéry, e solo in un secondo momento si decentrerà, con un notevole ampliamento dell'organico dei procuratori e avvocati fiscali aggregati ai consigli rispetto alle previsioni di Amedeo VIII, fino all'istituzione, con Lodovico nel 1461, di segretari incaricati di redigere gli atti fiscali e patrimoniali d'interesse del principe.

Degno di nota il testamento redatto il 6 dicembre 1439 da Amedeo VIII, prima della sua elezione al trono pontificio, come Felice V: nel testo il duca sentì il bisogno di dare indicazioni, tra le altre cose, sui suoi funerali e ordinò di trasmettere al suo erede universale gli oggetti legati alla trasmissione del potere e simboleggianti il passaggio della dignità ducale a suo figlio nel governo degli Stati sabaudi (la grande croce della cappella, la corona, la collana con il grande fermaglio, l'anello in oro di San Maurizio e le gemme con decorazioni). Il cerimoniale funebre, in ragione della successione ereditaria, affermava simbolicamente la continuità della dinastia, al di là della morte fisica del principe, ove la trasmissione del potere ereditario s'incarnava senza equivoco nella presentazione della spada.

Nell'evoluzione amministrativa del ducato, importante tappa è rappre-

6 La Camera dei Conti, stanziata a Chambéry dal 1295, aveva per compito il controllo delle attività amministrative. Il suo personale, i *magistri* e gli *auditores comptorum*, doveva assistere al giuramento di tutti i funzionari e assicurare la regolarità della loro gestione. Dal tesoriere al castellano, tutti gli ufficiali erano obbligati a rendere i loro conti alla Camera dei Conti di Chambéry. Al contempo, la Camera funzionava come archivio amministrativo: cancellieri e segretari dovevano farvi registrare tutti gli accordi e i *memoriaux* da loro redatti (Guido Castelnuovo, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel basso medioevo*, Milano, Angeli, pp. 114-15).

sentata dalla costituzione degli uffici d'insinuazione, istituiti con **Regio Editto del 28 aprile 1610** – esposto nel percorso espositivo - “nelle province di qua da monti” per tutti gli strumenti e atti pubblici da Carlo Emanuele I, che già nel 1582 aveva imposto ai notai l'obbligo di notificare al Giudice del loro domicilio gli atti da essi ricevuti e di farne registrare gli estremi dal segretario del Giudice: era fatto obbligo a tutti i notai, segretari di comunità e magistrati, di inviare al segretario delle insinuazioni e dell'archivio della tappa e ufficio di riferimento, gli strumenti soggetti all'obbligo di insinuazione; era compito dei segretari degli uffici d'insinuazione tenere un libro giornale su cui annotare gli strumenti con il nome dei notai rogatari e dei contraenti. La loro funzione era la conservazione della copia integrale degli atti notarili con lo scopo di assicurarne la pubblicità e nel contempo di garantire alle finanze sabaude l'entrata derivante dall'onere fiscale cui era sottoposta la registrazione. I notai insinuavano negli uffici competenti per territorio gli atti rogati. L'editto stabilì anche le norme per l'esercizio della professione di notaio, ordinando l'istituzione in tutte le principali città dello stato di un collegio dei notai e la proibizione a ogni vassallo e suddito di avvalersi di notai non residenti e non collegiati nello stato di Sardegna. Con il successivo **Regio Editto del 10 maggio 1610** venne promulgata la prima tariffa dei diritti di insinuazione, fissati in misura tale da rappresentare un'indennità delle spese di conservazione degli atti. Norme precise inoltre regolavano la tenuta dei libri dell'insinuazione, il cui criterio di conservazione degli atti insinuati era la provenienza geografica e indici alfabetici per nome delle parti⁷. L'insinuazione, soppressa durante il dominio francese, venne sostituita, nel 1862, dopo l'unità d'Italia, dalla registrazione. Sotto la spinta della necessità di riorganizzare il prelievo fiscale, di controllare il territorio, di rafforzare in esso la presenza dello Stato centralizzatore, tra il 1713 e il 1730 l'intera società sabauda fu profondamente coinvolta in un processo di modernizzazione, che toccava soprattutto le strutture fiscali e amministrative. In tale contesto, Vittorio Amedeo II, che fino al 1713 aveva pensato ad una raccolta legislativa unica di tutti gli editti sabaudi, nel 1722 mutò parere e procedette, su proposta del ministro Andrea Platzaert, alla creazione di un codice nuovo in cui rifondere in modo organico la legislazione vigente. L'opera, divisa in cinque libri, venne solennemente promulgata nel 1723, entrando in vigore in tutti i territori del regno tranne in Sardegna (poiché il trattato stipulato al momento dell'acquisto dell'isola vincolava il sovrano al rispetto della legislazione e delle consuetudini vigenti nella regione). Le maggiori novi-

⁷ Veniva garantita, in via eccezionale, la conservazione degli atti di “notai cessati”, per i quali non venisse assicurata altrimenti la conservazione.

tà riguardavano successioni, fedecommissi, tutela e curatela, pubblicità, esecuzioni forzate. In una seconda redazione, oltre ad aver affinato alcuni concetti, inserì un ultimo libro relativo alle norme sui diritti del re, sui feudi e sui privilegi fiscali.

Il “Codice vittoriano” non aveva carattere innovatore ma segnava un riordinamento complessivo, realizzava una politica mercantilistica, abolendo i dazi interni e tassando fortemente l’esportazione di seta greggia per favorire la produzione interna, in campo amministrativo riordinava la burocrazia con la creazione di un governo centrale e per l’apparato fiscale portava all’attuazione di un’imposta generale su tutti i redditi e l’abolizione di molti privilegi fiscali regionali e delle classi privilegiate. La soluzione scelta da Vittorio Amedeo II era quella di risistemare la macchina fiscale, in cui al riordino dell’apparato complessivo – ove si collocava il potenziamento del ruolo dell’intendente (figura creata sul modello francese) - si associava quello di catastazione delle proprietà terriere e immobiliari, dei beni ecclesiastici e feudali, quale fondamentale strumento di conoscenza delle ricchezze patrimoniali e condizione essenziale per una fiscalità più equa. Altrettanto efficace era l’azione riformatrice negli organismi dello Stato, con il riordino del Consiglio di Stato e del Consiglio generale delle Finanze, la creazione di segreterie distinte per compiti (Affari interni, esteri, guerra), il reclutamento di nuovo personale scelto con il criterio di competenza e capacità.

In base a quanto stabilito con le **Costituzioni piemontesi del 1723**, gli Insinuatori dovevano risiedere nelle maggiori città dello Stato e svolgere la loro attività in maniera stabile, perpetua ed ereditaria. Per accedere alla carica di Segretario d’insinuazione erano richiesti alcuni requisiti: la religione Cattolica Apostolica Romana, buoni costumi, capacità, il possesso di beni stabili (immobili), per un valore superiore a mille scudi d’oro o, in alternativa, una cauzione pari alla stessa cifra, nonché aver prestato giuramento nelle mani del Gran Cancelliere. In presenza di questi requisiti il Segretario d’insinuazione riceveva dal Gran Cancelliere il sigillo d’insinuazione che doveva essere restituito alla sua morte. I segretari d’insinuazione dovevano predisporre un archivio all’interno del quale conservavano gli atti portati all’insinuazione. I volumi erano divisi per anno con un indice delle parti: per ciascun atto portato all’insinuazione, il segretario rilasciava una ricevuta con indicazione dell’anno, del mese e del giorno, della forma, dei diritti pagati e del volume ove era stato indicato. A tal fine i segretari d’insinuazione disponevano anche un registro giornaliero. Era stabilito che i Notai presentassero gli atti per l’insinuazione nel termine di 30 giorni, pena il pagamento di una sanzione pecuniaria di 25 scudi d’oro. Il diritto d’Insinuazione veniva richiesto dal Notaio alle parti al momento della stipula dell’atto e andava versato al Segretario

d'insinuazione. Le parti erano responsabili in solido con il notaio. Le Costituzioni contenevano anche disposizioni in materia di eredità e di successione legittima: il notaio dopo aver ricevuto il testamento in presenza di sette testimoni, procedeva alla lettura dello stesso ad alta voce in maniera che sia il testatore che i testimoni ne avessero opportuna cognizione. Il testamento stesso era soggetto a insinuazione.

Nel 1770, ad opera di Carlo Emanuele III, venne pubblicata una terza ed ultima redazione delle Regie Costituzioni.

Attraverso tali riforme il Piemonte conquistò un posto privilegiato tra gli Stati italiani e il regno subalpino diventò lo Stato burocratico-militaristico più organizzato ed efficiente. A completare lo scenario, emergevano le attenzioni dedicate a Torino, che doveva assumere il ruolo di città-guida, luogo privilegiato dove lo Stato centralizzatore affinava e ingrandiva gli strumenti della sua amministrazione, con tendenze alla continuità e al rinnovamento e aspirazione all'unità.

Di questo periodo, in mostra vengono esposti l'**Editto del 1775** di Sua Maestà Vittorio Amedeo in stampa, che spiega le ragioni della necessità del censimento catastale dei fondi di "Alessandria, Lumellina, Novara, Pallanza Vigevano, Tortona e Voghera" e il **Registro del Catasto Terreni del 1800**, entrambi conservati presso l'Archivio della Famiglia Trucco, e le **Regie Patenti del 4 giugno 1816**, conservate presso l'Archivio di Stato di Torino, con cui venivano stabilite le modalità di presentazione del testamento al Senato (di Torino) alla presenza di un notaio.

Il culmine della crescita economica e commerciale, unita ad un'apertura culturale, si attuò negli anni '40 del 1800 quando Carlo Alberto pose fine al caos legislativo, accolse le istanze liberali nate con le rivoluzioni del 1830-1831 e maturò una svolta, trasformando lo Stato nella guida del processo di unificazione italiana. In questo contesto di innovazione il **5 marzo 1848** promulgò lo **Sta-**



Carl'Alberto duca di Savoia re di Sardegna dipinto da Orazio Vernet

Museo Centrale del Risorgimento (MCRR)
segn. corr. (R 1571 - 1655) R(1580)

Museo Centrale del Risorgimento

tuto Albertino – di cui si espone una copia - , il solo tra le carte costituzionali del '48 – *les chartes octroyées* elargite dal sovrano - sopravvissuto alla dissoluzione delle istituzioni rappresentative della penisola, necessario fulcro delle speranze liberali di coloro che aspiravano ad un'Italia unita. Concedendo lo Statuto, il sovrano aveva voluto dar vita ad una sorta di monarchia limitata, nella quale la Corona partecipasse in modo determinante all'attività del potere legislativo e giudiziario, andando oltre il *pouvoir neutre*. Tuttavia, il carattere non perpetuo ma modificabile e flessibile della cornice statutaria permetteva aperture in senso liberale e democratico, assegnando un ruolo nuovo della Corona, che con l'ascesa di Cavour segnerà una decisiva svolta nella storia costituzionale subalpina. Relativamente all'evoluzione del sistema tributario, lo Statuto albertino del 1848, che divenne nel 1861 lo Statuto del Regno, all'art. 25 recita che "essi [tutti i regnicoli] contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato". Venivano pertanto indicati sia l'esistenza di un obbligo di contribuire alle spese pubbliche a carico dei consociati, sia la fissazione di un limite al potere impositivo, consistente nella "proporzionalità" con le sostanze patrimoniali di ciascuno, sia la necessità di omogeneizzare l'imposizione indiretta con i principi tributari. Tale opera di omogeneizzazione ed unificazione venne avviata dal Ministro delle Finanze Bastogi, su iniziativa del Primo Ministro Cavour, che già aveva sostenuto la necessità di ricostruire tutto l'apparato statale, e solo nel 1862-1864 i ministri Sella e Minghetti attueranno una radicale riforma dell'ordinamento tributario, perequando l'imposta fondiaria e istituendo nuovi tributi, l'imposta sui fabbricati e l'imposta sulla ricchezza mobile.

Sono esposti in mostra, tra gli altri, i testamenti di personaggi illustri torinesi: le disposizioni di Pietro II, accompagnate dal documento di apertura del Vescovo Benvenuto di Compaires, del 1268; il testamento del generale Alfonso La Marmora – la cui trascrizione è al paragrafo 4.8 – che il 21 febbraio 1816, undicenne, entrò nella Regia Accademia Militare di Torino e, ministro della Guerra e degli Affari esteri del Regno di Sardegna, creò a Torino la Scuola Complementare per ufficiali d'artiglieria e genio; l'estratto del testamento del Re Vittorio Emanuele I con elenco dei beni lasciati alla moglie e minuta con correzioni autografe del 18 luglio 1820; il testamento di S. M. il Re Carlo Felice depositato negli Archivi Senatori il 16 marzo 1829; il già citato testamento segreto di Camillo Benso Conte di Cavour del 1857; il testamento della Marchesa Giulia Falletti di Barolo, nata Colbert di Maulévrier, con atto di presentazione e sesta aggiunta, del 13 agosto 1862, conservato presso l'Archivio di Stato di Torino; il più recente atto testamentario di Giovanni Francesco Luigi Edoardo Aniceto Lorenzo Agnelli, morto a Torino il 16 dicembre 1945, imprenditore, politi-

co e militare italiano, senatore del Regno d'Italia nella XXVI legislatura, per la cui trascrizione si rinvia al paragrafo 4.1.

Nel percorso, inoltre, viene dedicata una sezione specifica alle "Opere pie trasmesse per testamento", attraverso l'esposizione di alcuni documenti significativi.

Tra questi si ricorda la dichiarazione di successione e le citate disposizioni testamentarie della Marchesa Giulia Falletti di Barolo, (Maulévrier, 27 giugno 1785 – Torino, 19 gennaio 1864), filantropa e marchesa francese naturalizzata italiana. Insieme al marito, il marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo, dedicò la sua vita ad opere di beneficenza a favore di carcerate, ragazze madri, poverelle, vittime della prostituzione minorile. I coniugi sono stati una coppia fuori dell'ordinario e hanno espresso la loro predisposizione al prossimo, rispondendo a taluni bisogni sociali emergenti nella seconda metà dell'Ottocento, attraverso la realizzazione a Torino di interventi pedagogici, sociali e politici e condividendo il loro patrimonio con i più poveri. Secondo alcuni documenti, la Marchesa dedicò ad opere di beneficenza complessivamente 12 milioni di lire, una somma pari al bilancio di uno stato del tempo.

La Marchesa Giulia di Barolo, attraverso il suo testamento, fonda nel 1864 l'Opera Pia Barolo, che diventa sua erede universale e di conseguenza responsabile del suo patrimonio culturale ed economico. Oggi, come 150 anni fa, l'amministrazione dell'Opera ha il compito di gestire il patrimonio per il bene comune, facendolo diventare generatore e promotore di benessere sociale, promuovendo cultura, educazione e, soprattutto, solidarietà verso le fasce di popolazione più bisognose di attenzione.

Il 21 gennaio 1991 è stata avviata la causa di beatificazione; attualmente gode del titolo di "serva di Dio".

Vengono esposti, inoltre, tre testamenti contenenti disposizioni che istituiscono come erede universale la Piccola Casa della Divina Provvidenza, conosciuta anche come Cottolengo dal nome del suo fondatore san Giuseppe Benedetto Cottolengo. Proclamato santo il 19 marzo 1934 da papa Pio XI, è considerato uno dei santi sociali torinesi.

Il Cottolengo, alla luce di una serie di avvenimenti tragici di cui fu testimone, sentì l'urgenza interiore di creare un ricovero dove potessero essere accolti e soddisfatti i bisogni assistenziali che non trovavano risposta altrove. In particolare l'istituto di carità da lui fondato accoglieva tutti i bisognosi che ad esso si rivolgevano, senza esclusione di alcuno. La Casa attraversò fasi di difficoltà, ma il canonico fondatore e i suoi successori non si arresero mai, confidando sempre nella Divina Provvidenza e nella generosità dei benefattori.

La Piccola Casa è costituita in diverse comunità di ospiti e di religiosi e ha realizzato una varietà di servizi prestati alle persone in stato di ab-

bandono: quello sanitario, di pronta accoglienza, il servizio a domicilio, l'istruzione e l'educazione.

Tenendo fede agli insegnamenti del Santo Cottolengo, oggi i religiosi della Piccola Casa sono presenti in Europa, in Africa, in Asia e nelle Americhe. Rispondono alle necessità dei bisogni più scoperti in linea con gli orientamenti delle politiche sociali odierne, privilegiando sempre le persone in situazione di maggior difficoltà. Si occupano di assistenza ai portatori di handicap fisici e mentali, agli anziani, agli ammalati in genere, ai minori con famiglie in difficoltà, ai poveri senza fissa dimora e agli extracomunitari. Nel servizio agli Ospiti viene prestata una particolare attenzione alla realizzazione globale della persona e ai processi di integrazione sociale.

La nuova dichiarazione di successione e 2 domanda di volture catastali

L'evoluzione della dichiarazione di successione trova oggi la sua ultima espressione nelle nuove modalità di presentazione e trasmissione del modello dichiarativo, messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in attuazione del **provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 27 dicembre 2016**.

Viene data la possibilità di presentare la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali attraverso i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con semplici passaggi sul proprio *personal computer*.

Come illustrato nel filmato a corredo della mostra, in ossequio a tale disposizione, viene data la possibilità di presentare la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali attraverso i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con semplici passaggi sul proprio *personal computer*.

A tal fine, unitamente al nuovo modello di dichiarazione corredato delle relative istruzioni per la compilazione, è stato predisposto un apposito *software* di compilazione e controllo, *SuccessioniOnLine*,

reso disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, che guida l'utente nella compilazione e costituisce un importante ausilio per il calcolo delle imposte da versare in autoliquidazione mediante addebito diretto sul proprio conto corrente.

In dettaglio, per utilizzare l'applicazione è sufficiente accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, installare sulla propria postazione di lavoro il *software*, compilare il modello, allegare i documenti previsti per legge e inviare. In alternativa è possibile trasmettere la dichiarazione di successione avvalendosi di un intermediario abilitato o dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per la lavorazione. In particolare,



SuccessioniOnLine, *Software* di compilazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
Agenzia delle Entrate

il *software* di compilazione *SuccessioniOnLine* produce un *file* da trasmettere in via telematica contenente la dichiarazione di successione e la documentazione da allegare.

Contestualmente alla presentazione del nuovo modello di successione è possibile chiedere anche la voltura catastale degli immobili, che verrà eseguita automaticamente senza dover compiere ulteriori adempimenti. Al termine delle attività di voltura, i servizi telematici restituiscono all'utente una ricevuta recante gli esiti delle attività espletate in relazione all'intestazione degli immobili caduti in successione.

Tale innovativa modalità di presentazione della dichiarazione di successione costituisce il frutto di un complesso percorso, che si incentra sulle esigenze degli utenti e sulla numerosità delle operazioni da porre in essere.

Il prelievo dell'imposta successoria 3.1

Quale sia l'importanza dell'imposta è un aspetto piuttosto controverso, che trova un principale cambiamento di rotta nel passaggio dall'epoca liberale all'epoca fascista: infatti, se nel 1887 Giulio Alessio affermava che *"l'imposta può provvedere ad impedire eccessive accumulazioni o a regolare in modo più equo la ricchezza privata"*, descrivendola come un *"quasi omaggio" al principio che -"la ricchezza dell'uomo si ottiene per mezzo del lavoro"*, il fascismo anteponeva *"un senso di doveroso rispetto all'istituto famigliare, anche nel suo elemento patrimoniale"* considerando l'imposta un ostacolo alla creazione di ricchezza anziché un correttivo.



Tra '800 e '900 il tributo fu strumento di studi macroeconomici: era utilizzato per misurare la *"ricchezza nazionale"* (intesa come patrimonio, non come reddito), moltiplicando gli attivi rilevati per il tempo medio intercorso tra due successioni. Fu anche la prima imposta per la quale si tentarono stime quantitative dell'evasione e su cui furono formulate teorie legate all'eredità.

Il gettito del prelievo ha raggiunto il suo apice in epoca liberale, mentre il periodo fascista ha portato non solo un ridimensionamento, ma anche un calo quantitativo del tributo. Il sistema della doppia imposta e l'aggravio delle aliquote ha evidenziato nel dopoguerra un incremento di tassazione.

La riforma del 1972 ha determinato una nuova diminuzione dell'imposta i cui modesti proventi rilevati nel 2000 furono alla base della sua temporanea soppressione. Dopo la reintroduzione nel 2007, il gettito è lievemente aumentato.

Il gettito del prelievo ha raggiunto il suo picco in epoca liberale, con un'o-

Incidenza dell'imposta di successione sul PIL e sul gettito tributario complessivo nel corso degli anni



scillazione tra lo 0,2 e lo 0,3% del PIL e tra il 2 e il 2,5% del gettito tributario complessivo, mentre l'epoca fascista ha portato un calo quantitativo dell'imposta, con quote di gettito scese tra 0,05 e 0,1% del PIL e 0,5 e 1 delle entrate. Il sistema della doppia imposta e l'aggravio delle aliquote consentì nel dopoguerra una ripresa (0,15-0,2% del PIL e 1-1,5% delle entrate). La riforma del 1972 implicò una nuova diminuzione dell'imposta - 0,1% del PIL e 1% delle entrate - i cui modesti proventi rilevati nel 2000 furono alla base della sua futura soppressione. A seguito della sua reintroduzione nel 2007, il gettito si è lievemente alzato, attestandosi poco al di sotto di 0,5 miliardi di euro annui, pari a circa lo 0,03% del PIL e lo 0,1 delle entrate tributarie.

Relativamente alla tipologia di tributo, al tradizionale modello d'imposta proporzionale sulle singole quote, si è sostituito, nel 1902, un sistema progressivo per scaglioni, con la finalità di *«portare un elemento di più giusta distribuzione nel carico tributario affidato com'è questo ad imposte reali (sui redditi) rigide e inadatte alla progressione, o ad imposte indirette (dazi di consumo) per sé stesse inversamente progressive»*.

La funzione redistributiva del prelievo è stata accentuata nel 1914 con il passaggio ad un sistema progressivo più accentuato rispetto al precedente. Con la riforma del 1923 il carico tributario è stato ridotto con la previsione di alcune esenzioni in favore del nucleo familiare.

Alla forma classica di prelievo sulle singole quote ereditarie, si è aggiunta nel 1942 l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario anche detta "imposta sul morto".

Le due imposte sono state riunite con la riforma tributaria del 1972 in una sola «unica a due stadi».

Tra il 2000 e il 2001 è stata eliminata l'imposta sul valore globale netto e sulle singole quote.

L'intera imposta di successione è stata reintrodotta nel 2006 con nuove aliquote e con nuove franchigie.

3.2 I gradi di parentela


Il meccanismo di applicazione dell'imposta di successione non può essere compreso fino in fondo se non si tiene conto dell'importanza e del significato che, nel corso dei secoli, è stato attribuito ai rapporti di parentela, soprattutto in riferimento alla loro valenza rispetto alla legge.

Da sempre, il Legislatore fiscale ha visto con favore, se non incentivato, la devoluzione dei beni ereditari all'interno della cerchia familiare, mediante l'applicazione di una tassazione di riguardo che a seconda dei casi poteva tradursi in un regime di esenzione o riduzione dell'imposta.

Tuttavia, l'esigenza di limitare quanto più possibile la dispersione del patrimonio ereditario al di fuori dei legami di parentela più stretti, ha dovuto fare i conti con l'affermarsi, nel corso dei secoli, della libertà individuale del singolo, con particolare riferimento alla libertà di disporre delle proprie risorse oltre la morte, ovvero della libertà di fare testamento. Come già descritto in precedenza, risale a Solone (VI secolo a. C.) l'introduzione della facoltà del *de cuius* di regolare per via testamentaria le sue volontà. Successivamente la **Legge sull'anchisteia** o parentela allargata individuava, in assenza di discendenti diretti e di un valido testamento, la categoria dei soggetti chiamati a succedere tra i parenti del *de cuius* fino al quinto grado di parentela nella linea collaterale.

In epoca romana, ad un'iniziale concezione in base alla quale la successione si aveva solo nell'ambito familiare a favore dei discendenti e poi dei parenti collaterali, gli *adgnati*, fa seguito in un periodo successivo l'istituzione testamentaria di successori universali estranei, purché fossero *heredes sui*: tale aspetto evidenziava come il fenomeno successorio si riferisse non alla titolarità dei rapporti patrimoniali ma alla sovranità del *pater familias* e l'acquisto dei beni ereditari fosse la conseguenza dell'attribuzione del titolo di *heres*. È opportuno distinguere:

- la parentela civile, *adgnatio*, che era in linea maschile e aveva effetti giuridici ai fini della successione, per cui l'insieme degli *adgnati*, dopo la morte del comune *pater familias*, costituiva la *familia communi iure*;



Albero genealogico di Filippo Gaudenzi, sottoscritto dal figlio Giovanni, 25 maggio 1878

Centro di gestione documentale dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro di Roma, volume 38, denuncia 39

L'albero genealogico del *de cuius* riporta i nominativi degli eredi diretti e collaterali, con indicazione dei relativi domicili ed è sottoscritto da uno dei figli, Giovanni Gaudenzi: "Dichiaro io sottoscritto che il presente albero genealogico è vero e reale in tutte le sue parti".

- la parentela naturale, rappresentata dalla *cognatio*, ossia il vincolo di sangue inteso come impedimento matrimoniale e per scopi di culto, sprovvisto di rilevanza giuridica. Solo Giustiniano, nel 543, la parificò all'*adgnatio* conferendole un ruolo effettivo.

All'epoca del Regno di Sardegna, l'Editto del 16 marzo 1797 del Re Carlo Emanuele IV stabilì che l'imposta andava applicata solo sui trasferimenti

in favore di estranei e per i parenti in linea collaterale solo per una parte eccedente la soglia. Di fatto venivano esentate le successioni in favore del coniuge e dei parenti nella linea retta. La legge riconosceva la rilevanza dei legami di parentela fino al dodicesimo grado. Ulteriori leggi ri-



Denuncia di successione di Frateschi Domenico fu Pietro, che morì il 18 gennaio 1887

Centro di gestione documentale dell'Agencia delle Entrate, Ufficio del Registro di La Spezia, volume 27, denuncia 105
 Dettaglio dell'albero genealogico

conoscevano una tassazione diversa tra parenti entro il dodicesimo grado rispetto ai soggetti estranei o comunque oltre il dodicesimo grado.

La **Legge 21 aprile 1862, n. 585**, la prima legge unitaria in materia, mantenne il regime di esenzione previsto in favore del coniuge e dei

parenti in linea retta, ma introdusse l'applicazione dell'imposta, seppure con aliquote più basse, per i parenti fino al dodicesimo grado.

Con l'approvazione del primo **Codice Civile** unitario, nel 1865, i legami di parentela vennero riconosciuti fino al decimo grado inclusivamente: in base all'art. 742 "la successione legittima non aveva luogo in favore di parenti di grado superiore al decimo".

Le disposizioni relative alla parentela e all'affinità contenute in tale Codice sono sostanzialmente analoghe a quelle attuali, ove agli articoli 74-78 la parentela è definita il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo; l'affinità, invece, è definita come il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge, ma gli affini di ciascun coniuge non sono affini tra di loro.

Le leggi d'imposta approvate nel corso della seconda metà del 1800, pur adeguandosi alle nuove disposizioni civilistiche, determinarono una progressiva erosione dell'area di esenzione prevista per il coniuge e i parenti in linea retta, prevedendo aliquote differenti in funzione del diverso grado di parentela con applicazione dell'aliquota massima per i soggetti estranei.

Nel 1914, con alcune modifiche al Codice Civile, il riconoscimento dei legami di parentela fu ulteriormente ridotto dal decimo al sesto grado. Le

eredità che fossero risultate vacanti per effetto delle modifiche al Codice Civile sarebbero state devolute allo Stato.

In analogia alla nuova modifica civilistica, le leggi d'imposta del tempo si adeguarono al nuovo assetto determinando una sostanziale equiparazione, ai fini della determinazione dell'imposta, tra parenti entro il sesto grado e i soggetti estranei.

Un importante cambio di rotta si verificò nel periodo fascista. Il regime, infatti, attento all'esigenza di tutelare la famiglia fondata sul matrimonio, con la **Legge tributaria del 1923**, introdusse un regime di esenzione dall'imposta in favore del coniuge e dei parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado.

Successivamente, per soddisfare le esigenze di politica demografica del paese, due diversi correttivi alla legge del 1923 (1930 e 1935) mirarono, da un lato, a limitare l'area di esenzione fiscale alle famiglie con due o più figli, introducendo una piccola tassazione per quelle con un solo figlio o senza figli, e, dall'altro, a introdurre alcune maggiorazioni in capo ai celibi e ai nubili. Tali disposizioni di carattere fiscale, rimaste in vigore fino al 1945, costituiscono uno degli strumenti, insieme all'incentivazione del ricorso al matrimonio, di incremento della crescita demografica.

Dal secondo dopoguerra ad oggi, il legislatore fiscale, con modalità e meccanismi di calcolo differenti, ha conservato un regime di favore per il coniuge e i parenti in linea retta prevedendo un regime di esenzione dall'imposta per determinato valori e aliquote differenziate in base al grado di parentela, di cui non si riconosce il vincolo oltre il sesto grado.

Oggi, in particolare, questa categoria di successibili (coniuge o componente di unione civile e parenti nella linea retta), gode di una franchigia pari a un milione di euro che si applica sulle singole quote ereditarie. Sulla parte eccedente tale valore è prevista l'applicazione di un'aliquota pari al 4%. Sono previste, inoltre, particolari franchigie in favore dei soggetti portatori di handicap grave (1,5 milioni di euro) e per i fratelli e le sorelle (100 mila euro).

I criteri di valutazione dei beni **3.3**

Sin dalla sua istituzione l'imposta di successione ha trovato applicazione in riferimento ai beni immobili, spesso definiti come beni stabili. Solo successivamente l'applicazione del tributo fu estesa alla mobilia, al denaro e ai gioielli in relazione a cui, data la difficoltà di determinarne il loro reale valore, fu introdotta una presunzione calcolata in misura percentuale al valore dell'asse ereditario.

Il problema della corretta individuazione del titolare dei beni immobili,

inoltre, era strettamente connesso con quello relativo alla determinazione delle mappe catastali e conseguentemente della formazione e conservazione di un Catasto Nazionale, in modo da tener conto dei diritti gravanti sui beni stessi e della riconducibilità degli stessi ai rispettivi titolari. All'indomani dell'Unità d'Italia, infatti, esistevano nel Regno diversi sistemi catastali, ereditati dai rispettivi Stati preunitari. Con il **RD 26 gennaio 1865, n. 2136**, prese avvio una prima attività di rilevamento con la quale si gettarono le basi per la formazione di un nuovo catasto unitario. Pertanto, contestualmente all'introduzione di un'imposta unica fondiaria, in sostituzione delle imposte vigenti nei diversi territori, fu previsto un primo censimento dei beni immobili presenti sul territorio. Pertanto, dal 1865 venne introdotto l'obbligo di denunciare il reddito netto dei terreni e fabbricati al sindaco. Fu anche prevista la possibilità per gli agenti delle finanze di procedere ad opportuni sopralluoghi e fare le opportune valutazioni.

Con il **RD 24 dicembre 1870, n. 6151**, venne approvato il regolamento per la conservazione dei catasti preunitari e dei fabbricati. Per garantirne la conservazione nel tempo fu introdotto l'obbligo della presentazione della domanda di volture catastali in presenza di passaggi di proprietà o di diritti reali di godimento. Il termine di presentazione della domanda di voltura era di 60 giorni decorrenti da quello previsto per la registrazione dell'atto o per la presentazione della denuncia di successione.

Fu solo con la **Legge 1° marzo 1886, n. 3682**, detta anche Legge della perequazione fondiaria o **Legge Messedaglia**, che fu prevista la formazione, in luogo dei diversi catasti esistenti nel Regno e su tutto il territorio nazionale, di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo di accertare la proprietà sui beni immobili, tenerne in evidenza le mutazioni e perequare l'imposta fondiaria. A tal fine i rilevamenti, effettuati da periti delegati dall'amministrazione del Catasto, avrebbero dovuto tener conto della nuova definizione di particella catastale intesa come quella porzione continua di terreno, situata su di un medesimo comune, appartenente allo stesso possessore, avente la medesima qualità, classe e destinazione. Le volture catastali, rese obbligatorie, potevano essere effettuate solo sulla base di atti pubblici e scritture private autenticate.

Il Nuovo Catasto dei Terreni italiano così definito si costituiva:

- *geometrico*, basato sul rilievo topografico;
- *particellare*, che distingueva e rilevava i singoli appezzamenti di terreno secondo il criterio del possesso, della qualità della coltura e del grado di produttività della medesima (classe);
- *uniforme*, che sostituiva tutti i catasti esistenti - che erano in parte geometrici, in parte descrittivi, e comunque formati in epoche diverse

con metodi diversi - ed i criteri seguiti erano applicati in tutto il territorio.

Per quanto riguarda i metodi da seguire nel rilevamento delle particelle catastali, la Giunta Superiore del Catasto (che aveva il compito di disciplinare le operazioni di formazione) così stabilì:

“Il rilevamento *particellare*, a seconda delle condizioni topografiche si esegue:

- con allineamenti appoggiati alla rete trigonometrica e poligonale e tracciati in modo che permettano

di determinare tutti i punti di dettaglio per mezzo delle distanze progressive misurate sopra questi allineamenti, e di brevi distanze misurate sopra le linee naturali da esse intersecate ovvero delle perpendicolari abbassate dai singoli punti sugli allineamenti;

- col procedimento tacheometrico;

- con la tavoletta pretoriana;

- con la combinazione dei metodi sopra indicati e coll'impiego di tutti i procedimenti capaci di dare risultati aventi un grado di esattezza non inferiore a quello definito con le tolleranze”.

All'interno della mostra sono esposti alcuni strumenti di rilevazione utilizzati nelle diverse epoche ai fini catastali.

Lo squadro agrimensorio, erede della *groma*⁸ romana, veniva utilizzato per materializzare gli allineamenti sul terreno. Lo strumento era costituito da una scatola cava, generalmente di forma cilindrica, ottagonale o sferica, dotata alla base di un manicotto che serviva per fissare lo strumento ad una palina o ad un treppiede. Sul cilindro erano presenti una serie di fessure praticate nel senso dell'altezza, una ogni 90°, a dividere in quattro parti l'angolo giro, e altre sui diametri passanti per i 45° o per i 30°, entro le quali si possono trarre i segnali in modo da eseguire allineamenti perpendicolari tra loro.

Il planimetro, invece, era uno strumento che permetteva di calcolare le aree di figure irregolari. Seguendo il contorno della superficie da misura-



Legge 1° marzo 1886, n. 3682, c.d. Legge Messedaglia

⁸La *groma* è lo strumento principale usato dagli agrimensori romani per tracciare sul terreno allineamenti semplici ed ortogonali, necessari alla costruzione di strade, città, templi e centuriazione di terreni agricoli. Secondo i linguisti il termine *groma* deriva dal corrispettivo termine greco *gnoma* ma vi è chi lo fa derivare da *a-grumus* ovvero il “campo privo di cumuli”, cioè il piano ove si operava con la *groma*.



Squadro agrimensorio, 1886-1888
Metallo, Dim.: diam 75; h: 200 mm, Costruttore ignoto
Agenzia delle Entrate

re sulla mappa, mediante uno stilo, venivano messe in movimento alcune ruote graduate che, al completamento del perimetro, visualizzavano l'area della superficie. Il planimetro ortogonale, in particolare, era basato sul movimento di una ruota verticale a contatto con un disco orizzontale in rotazione. Nel 1858 venne inventato, dal tedesco Amsler, il planimetro polare, più preciso ed affidabile dei modelli precedenti. Degno di nota, anche se utilizzato sicuramente nei secoli precedenti, è il Cabreo (dal latino *cabreum* o *capibrevium* oppure contaminazione spagnola del latino *caput*

brevis), con il quale si indicava in origine la raccolta fatta redigere da Alfonso XI (1311-1350) che enumerava i privilegi e le prerogative della monarchia spagnola. In seguito, con il termine cabreo si indicarono gli inventari dei beni delle grandi amministrazioni ecclesiastiche o delle famiglie nobili e l'insieme dei documenti che li formavano: elenchi dei beni mobili ed immobili, dei diritti, delle servitù, del valore della proprietà. La produzione dei cabrei si estese in tutta la penisola; nell'Italia meridionale vennero denominati anche con il termine «Platee», a volte prendevano il nome del proprietario dei beni, altre volte quello del luogo dove erano ubicati gli immobili.

All'inizio del '900 risale l'obbligo di presentare le domande di voltura catastale relativamente ai trasferimenti *mortis causa* all'Ufficio delle successioni, utilizzando un apposito modulo fornito gratuitamente dall'amministrazione, mediante allegazione della copia dei documenti utili alla denuncia. Le domande di voltura venivano presentate contestualmente all'atto o alla denuncia di successione.

Nel 1923 la Legge sull'imposta ipotecaria stabiliva che la trascrizione obbligatoria del certificato di denunciata successione redatto a cura del Ricevitore del registro doveva essere trasmessa al Conservatore delle ipoteche, unitamente ad una nota di trascrizione redatta in doppio originale entro trenta giorni dal pagamento della tassa. Successivamente, nel 1938, il regolamento per la conservazione del Nuovo Catasto dei Terreni prescriveva l'obbligo di allegare alle domande di volture catastali documenti relativi alla successione rilasciati dall'Ufficio del registro o delle

successioni, al quale fu denunciata l'eredità.


Con riferimento ai criteri di valutazione dei beni immobili, la necessità di utilizzare un criterio univoco ma allo stesso tempo attendibile e il più corrispondente alla realtà, ha tuttavia determinato, nel tempo, il ricorso a criteri differenti.

In epoca preunitaria, infatti, vari erano i criteri presenti negli Stati: ad esempio, nel Regno Sabauda, l'imposta sui beni immobili si applicava in misura proporzionale al valore in comune commercio e qualora fosse stato di valore inferiore, l'Ufficio aveva la possibilità di avvalersi di un perito nominato dal giudice del mandamento o dal pretore del luogo. A questo punto si instaurava un procedimento in contraddittorio che poteva concludersi anche con un accordo tra le parti. L'imposta successoria si applicava ai trasferimenti dei beni immobili in misura proporzionale al valore in comune commercio salvo perizia di stima.

Dal 1866 i beni da indicare in successione si determinavano sulla base del valore dichiarato dalla parte, eventualmente avvalorato da stima giurata o altro mezzo di prova. Agli inizi del 1900 viene prevista la possibilità di rettificare il valore venale dei beni immobili dichiarati facendo riferimento ad apposite tabelle approvate da Commissioni Provinciali.

Dal 1923 si è ritornati al valore venale complessivo dei beni dell'asse ereditario, cioè valore di scambio, nonostante la difficoltà di determinare la stima indipendentemente dagli elementi soggettivi che influiscono sulla circolazione della ricchezza.

Per quanto riguarda il valore da attribuire ai beni mobili, in particolare quello relativo al denaro, ai gioielli e ai mobili, accanto al principio del valore dichiarato dalla parte, già a partire dal 1854 fu introdotto un criterio di natura presuntiva. Infatti, salvo il diverso valore risultante da apposito inventario redatto in conformità alle regole dettate dal codice civile, il valore da indicare in successione veniva fissato, inizialmente nella misura del 3% dell'asse ereditario, per passare ben presto alla misura del 5% (1865 – 1923), fino all'attuale 10% (dal 1972 ad oggi). In riferimento all'ul-



Planimetro ortogonale di Wetli & Starke, 1850-1870
Metallo, vetro, Dim.: 330 x 440 x 200 mm, Costruttore ignoto
Agenzia delle Entrate

timo periodo è da segnalare che, inizialmente, la riforma del 1972 aveva previsto l'applicazione di una presunzione di carattere assoluto che non ammetteva la possibilità di dimostrare un valore diverso, se inferiore, ma solo ed esclusivamente un valore uguale o maggiore. Nel 1986, tuttavia, il Legislatore intervenne modificando la presunzione in relativa, prevedendo la possibilità di redigere un apposito inventario, attestante anche un importo minore.

Testamenti di grandi italiani

Il presente capitolo contiene le trascrizioni dei testamenti di personaggi illustri italiani, noti per le loro virtù pubbliche o artistiche. Gli atti qui trascritti svelano le volontà, le storie e le vite di grandi italiani che hanno contribuito a segnare la storia del nostro Paese, dando voce all'aspetto più intimo, al sentire più privato e personale. Attraverso il testo testamentario ogni autore ripercorre non solo la sua situazione familiare ed economica, ma soprattutto l'animo, le scelte morali, civili, le aspettative e il carattere, tracciando un itinerario rivelatore del desiderio di continuare a vivere nella memoria dei posteri. E per questo i testamenti sono carichi di vita, perché segnano il passaggio tra le generazioni, incessante ed inevitabile. Queste memorie, raccolte dai notai, costituite da piccoli scorci di umanità e distanti dalle grandi virtù rimaste impresse nel ricordo collettivo, vengono racchiuse in un unico documento: il testamento.

Memoria est thesaurus omnium rerum

La memoria è tesoro e custode di tutte le cose

Marco Tullio Cicerone, *De oratore* I, 5, 18

Giovanni Agnelli Senior 4.1

Testamento segreto di me sottoscritto

Senatore Dott. Ing. Giovanni Agnelli fu Edoardo

1° Revoco ed annullo ogni precedente mia disposizione testamentaria.

2° Alla mia diletta Consorte Clara Boselli lego anche a tacitazione di ogni suo diritto di legittima, l'usufrutto, vita sua durante, della terza parte del mio patrimonio, oltre ai diritti di uso e di abitazione della palazzina sita in Torino, via Giuseppe Giacosa n. 38, e delle Ville di Villar Perosa e di Levanto, con tutto quanto in esse si trova, nulla escluso né eccettuato, nonché delle argenterie, il tutto con dispensa da inventario e da cauzione.

3° Privato da atroce sciagura dei miei due carissimi Figli, intendo ripartire equamente la mia sostanza fra le loro due stirpi. Tutti i miei nipoti mi sono egualmente cari. Se a Giovanni Agnelli creo una posizione lievemente diversa da quella dei suoi germani, ciò faccio unicamente a conferma della grande fiducia che io nutro nella sua assennatezza e rettitudine, e colla speranza che ciò gli sia di aiuto e di incitamento a superare le non lievi responsabilità famigliari e patrimoniali che egli, ancor

giovane d'anni, dovrà affrontare.

Istituisco perciò miei eredi universali:

- a) per due dodicesimi mio nipote Giovanni Agnelli di Edoardo;
- b) per cinque dodicesimi, ed in parti eguali tra loro, gli altri sei figli del mio compianto figlio Edoardo;
- c) per cinque dodicesimi i cinque figli della mia compianta figlia Aniceta in Nasi.

Sempre quando non possa farsi luogo alla rappresentazione in linea discendente intendo che, in deprecatissima ipotesi, la quota di cui alla lettera a) si accresca per metà a favore di ciascuna delle due stirpi. Negli altri casi si attuerà il diritto di accrescimento mediante riparto in parti uguali nell'ambito delle singole stirpi, comprendendosi in quella di mio figlio Edoardo anche mio nipote Giovanni.

4° Esonero i miei nipoti da ogni obbligo di collazione e di imputazione nei reciproci confronti per quanto essi o i loro genitori abbiano da me ricevuto in vita.

5° Allo scopo di mantenere unità di direttive e maggior efficienza e coesione al patrimonio ereditario ed agli Enti che vi fanno capo, proibisco la divisione della mia eredità tra i miei eredi, fino a che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo di essi.

Desidero e consiglio ai miei eredi che tale comunione venga protratta, mediante accordo tra essi, almeno per un ulteriore decennio dalla scadenza di cui sopra.

6° Nomino Curatori speciali per l'amministrazione di tutte le sostanze, che trasmetto a quelli tra i miei eredi che saranno tuttora minori all'atto dell'apertura della mia successione, i signori:

- a) Valleta prof. Vittorio;
- b) Vola rag. Annibale;
- c) Weigmann avv. Massimo.

Essi opereranno congiuntamente con facoltà però ad agire a maggioranza, nel caso di dissenso col terzo.

Qualora alcuno dei soprannominati signori non possa o non voglia accettare l'incarico, sostituisco a ciascuno di essi nell'ordine seguente i signori:

- a) Bonadè Bottino dr. ing. Vittorio;
- b) Bertolone ing. Pietro;

Nel caso in cui il Collegio dei Curatori, malgrado le duplici designazioni di cui sopra venga a risultare composto di meno di tre persone, colui o coloro che saranno rimasti in carica designeranno le persone che dovranno completare la terna. Ciò seguirà ad ogni ulteriore vacanza, fino al compimento della maggiore età dell'ultimo dei miei eredi.

Occorrendo provvederà alle nomine vacanti il Primo Presidente in carica

della Corte d'Appello di Torino.

7° La comunione ereditaria sarà amministrata in base alle deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, essendo a tale effetto ciascuno e tutti i minori rappresentati dal Collegio dei Curatori di cui sopra. Non vi sarà maggioranza se non quando i voti che concorreranno alla deliberazione rappresenteranno la maggiore entità degli interessi in rapporto al patrimonio ereditario.

8° L'amministrazione della comunione ereditaria dovrà essere esercitata con criteri di rigida prudenza, devolvendo le rendite annue a ciascuno degli aventi diritto nei limiti di sua spettanza.

Per ciascuno dei minori verrà determinata dal Collegio dei Curatori la parte di rendita annua, di cui egli necessiterà per le proprie esigenze sentita la rappresentanza legale del minore stesso, alla quale verrà versata per la concreta erogazione in di lui favore, la quota così stabilita a favore del singolo.

La residua parte rimasta disponibile per ciascun minore verrà invece, a cura dei Curatori, investita a favore di ogni singolo avente diritto in conto separato.

9° Desidero che mia nuora Donna Virginia Agnelli Bourbon Del Monte vedova del mio compianto Figlio Edoardo non abbia a trovarsi a causa della disgrazia che ci ha colpiti, in condizioni pecuniarie personali notevolmente diverse da quelle che sarebbero risultate per lei nel caso di normale corso degli eventi secondo le leggi di natura. Impongo perciò alla prole di mio Figlio Edoardo l'onere di un assegno personale in costanza di stato vedovile, a favore della loro Madre, di lire centosettantacinquemila (lire 175.000=) nette assegno che sarà prelevato dalla quota delle rendite spettanti alla prole stessa, in modo da far loro carico in proporzione alla quota di ciascuno dei suoi componenti.

10° Lascio a titolo di prelegato i seguenti immobili, fermi su di essi i diritti sopra determinati a favore della mia Consorte, ai singoli miei nipoti infra indicati senz'obbligo di collazione o di imputazione.

Raccomando loro di mantenere quelli tra gli immobili stessi che rappresentano il focolare avito, possibilmente aperti a tutti i nipoti quali nuclei di coesione e di affiatamento familiare, di non alienare tali immobili a persone estranee alla famiglia ma, occorrendo, di destinarli a scopi che essi possono ritenere conformi alle vedute mie, e dei compianti miei Figli. Perciò:

- a) Lego a mio nipote Giovanni Agnelli fu Edoardo la Villa di Villar Perosa ed annessi terreni con tutto quanto in essa si trova.
- b) Lego a mio nipote Giovanni Nasi fu Carlo la Palazzina di Torino, Via Giuseppe Giacosa n.38, con tutto quanto in essa si trova e le argenterie.
- c) Lego ai miei nipoti Clara, moglie del Marchese Luca Ferrero di Ventimi-

glia, Laura, moglie del Conte Giancarlo Camerana, Giovanni, Umberto ed Emanuele Filiberto, figli del fu ing. Carlo Nasi e di mia Figlia Aniceta, congiuntamente tra loro, la villa di Levanto con tutto quanto in essa si trova.

11° Nomino miei esecutori testamentari con tutti i poteri di legge i signori Valletta prof. Vittorio, Vola rag. Annibale e Weigmann avv. Massimo. In caso che alcuno dei soprannominati signori non voglia o non possa accettare l'incarico, sostituisco a ciascuno di essi, nell'ordine seguente, i signori: Bonadè Bottino dr. ing. Vittorio, Bertolone dr. ing. Pietro.

12° Per ogni divergenza che potesse nascere fra gli eredi aventi diritto a qualsiasi titolo alla mia successione anche circa la interpretazione od esecuzione delle mie disposizioni di ultima volontà, oppure circa la gestione o l'amministrazione della comunione ereditaria, deciderà un arbitro amichevole compositore designato, in difetto d'accordo, dal Primo Presidente in carica della Corte di Appello di Torino.

13° Ogni disposizione a favore di ciascun avente diritto in base alle presenti mie ultime volontà, è subordinata all'espressa condizione che il beneficiario, o la sua legale rappresentanza debitamente autorizzata, faccia esplicita acquiescenza, mediante atto pubblico, a tutte le mie ultime volontà come sopra determinate entro due mesi dalla pubblicazione del presente testamento.

In difetto di tale acquiescenza, (oppure nel caso di impugnativa o di opposizione di alcuno di essi a misure patrimoniali da me attuate in vita anche mediante erogazioni a vantaggio di terzi o mediante atti di previdenza familiare), i singoli aventi diritto non acquiescenti oppure opposenti, decadranno da qualsiasi disposizione in loro favore con limitazione di ogni loro diritto sulla mia successione alla quota di legittima che a ciascuno di essi possa spettare.

Rimarranno ferme, in ogni altra parte, anche riguardo a tali eventuali quote di legittima, le mie disposizioni sopra concretate.

Tuttavia il minore eventualmente incorso in decadenza per mancata tempestiva acquiescenza da parte della sua rappresentanza legale, potrà sostituirsi ad essa eliminando gli effetti futuri della decadenza, purché entro un anno dalla sua maggiore età.

Analogamente vi sarà decadenza per l'avente diritto che eventualmente impugnasse dopo la sua maggior età l'acquiescenza prestata dalla sua rappresentanza legale.

In ogni caso di decadenza, le quote non devolute ai beneficiari decaduti si accrescono a favore degli altri aventi diritto, in primo luogo nei modi previsti al precedente articolo terzo; e nel caso di mancata acquiescenza di tutti i componenti di una stirpe, a favore degli acquiescenti dell'altra stirpe.

14° Raccomando i miei cari eredi di mantenersi in tutto degni della me-

moria dei loro compianti Genitori e dei loro Nonni, di rimanere uniti negli affetti e negli intendimenti e di ricordare che il maggior conforto e la maggiore forza morale nella vita sono l'amore di patria, la coesione familiare, la rettitudine ed il rispetto al lavoro umano; sentimenti ai quali ho sempre ispirato i miei atti ed i miei propositi.

Le disposizioni testamentarie che precedono, scritte secondo le mie indicazioni da persona di mia fiducia, e da me controfirmate in ogni mezzo foglio, rappresentano esattamente e fedelmente le mie ultime volontà e sono state da me lette, confermate e sottoscritte in Torino, oggi 13 giugno 1938 anno XVI.

Giovanni Agnelli

Codicillo al mio Testamento

In aggiunta alle mie odierne disposizioni testamentarie, stabilisco quanto segue:

1° Ho provveduto in vita, a sollievo dell'umanità sofferente, alla erezione ed al funzionamento del "Senatore Agnelli" in Val Chisone, - ora affidati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - e ad altre opere assistenziali. Qualora al mio decesso non fossero perfezionate le pratiche legali per separare dal mio patrimonio personale i cespiti qui appresso specificati, dispongo ad ogni effetto che essi siano devoluti in beneficenza nei modi e per gli scopi infra determinati.

2° Questi cespiti sono:

a. A piena conferma del lascito già da me reso pubblico alla morte del compianto mio Figlio Edoardo, per onorarne la memoria, tutte le somme, in capitale ed interessi, che alla data del mio decesso saranno già contabilmente amministrare a parte come pertinenti alla "Fondazione Edoardo Agnelli".

b. In aggiunta a quanto sopra la ulteriore somma di lire venti milioni (lire 20.000.000=) coi frutti relativi dalla data del mio decesso.

3° A cura dei miei esecutori testamentari dovrà essere eretto apposito ente morale sotto la denominazione "Fondazione Agnelli" con sede in Torino, coi cespiti patrimoniali di cui sopra e colla finalità statutaria di soccorrere colle sue rendite le famiglie bisognose di lavoratori in circostanze particolari di difficoltà economiche, - e segnatamente in casi familiari penosi causati da invalidità, vecchiaia o malattia, oppure in casi di necessità speciali dovute a motivi di studio, di nuzialità o di natalità, - il tutto sempre con preferenza per le famiglie appartenenti al personale del gruppo "Fiat" oppure alla Val Chisone.

4° La fondazione sarà amministrata da un Consiglio di cinque membri. Tre di essi, fra cui il Presidente, saranno designati dall'Istituto Finanziario Industriale di Torino, in rappresentanza delle Famiglie Agnelli e Nasi del

Gruppo Fiat e della Val Chisone. Gli altri due saranno designati dal Rettore dell'Istituto di San Giovanni Bosco di Torino.

La disposizione testamentaria che precede, scritta secondo la mia indicazione da persona di mia fiducia, rappresenta esattamente e fedelmente la mia ultima volontà, ed è stata da me letta, confermata e sottoscritta in Torino, oggi 13 Giugno 1938 anno XVI.

Giovanni Agnelli

Testamento segreto di Giovanni Agnelli Senior

Originale conservato presso Archivio Notarile di Torino.

Testamento segreto ricevuto il 3 gennaio 1946 dal notaio Myno Ulrico, delegato dal Capo dell'Archivio Notarile Distrettuale di Torino con provvedimento del 12 dicembre 1942 iscritto al n. 5339 del repertorio dell'Archivio Notarile di Torino e al n. 32844 del repertorio atti tra vivi del notaio Annibale Germano.

Il testamento segreto fu depositato presso il notaio Annibale Germano di Torino con verbale del 13 giugno 1938 iscritto al n. 104 del repertorio atti ultima volontà.

4.2 Giovan Lorenzo Bernini

Testamento

J. J. Cavallerinus

A gloria della Santissima Trinità e della gloriosa sempre Vergine Maria e di Santi miei protettori, essendo la morte quel pianto tremendo, d'onde dipende un'eternità, o di bene, o di pene, quindi è che conforme l'huomo deve in ogni hora pensare a ben vivere per ben morire, così è inescusabile errore il volere trasportare in quell'ultimo passo l'aggiustamento delle cose humane, quando l'anima deve con gran timore prepararsi all'inappellabile rendimento de conti alla Divina Giustizia. Da ciò mosso io infrascritto testatore al presente sano per la Dio Grazia di mente, di senso, et intelletto ho pensato di fare il presente mio testamento scritto *de verbo ad verbum* d'ordine mio, e poi da me più volte letto, e maturamente considerato.

Primieramente raccomando l'anima mia alla Santissima Trinità della cui infinita Bontà, conforme ho ricevuto abbondanza di grazie, così La supplico di quella maggiore senza la quale nulla vale il mondo tutto, cioè il perdono dei miei peccati, e per conseguenza la Salvezza dell'anima mia mi raccomando in oltre all'intercessione della gloriosissima Vergine Madre Maria, dell'Angelo mio Custode, e di tutti li Santi miei Avvocati, e particolarmente di S. Giuseppe.

Il mio Corpo voglio che sia sepolto nella SacroSanta Basilica di Santa Maria Maggiore, dove dovrà havere la sepoltura

Gio Carlo Bernini Testatore

[...]

A lode della Santissima Trinità e della gloriosa vergine Maria non solo in questo ma in ogni altro migliore modo che dalle leggi viene concesso e permesso compie sopra.

Gio Carlo Bernini Testatore mano propria

J. J. Cavallerinus

Testamento di Gian Lorenzo Bernini

Originale conservato presso Archivio di Stato di Roma, *Notai Auditor Camerae*, Notaio Mazzechi, vol. 4245, carte n. 278recto-286verso e n. 289recto-296verso, 8 novembre 1680
Inizio e chiusa del testamento con firma autografa di Gian Lorenzo Bernini e di Joannes Jacobus Cavallerinus, giudice del tribunale dell'Auditor Camerae, cc. 278 recto e 296 verso

Camillo Benso Conte di Cavour 4.3

Testamento

Desiderando io sottoscritto Conte Camillo di Cavour dare regular forma alle mie disposizioni testamentarie col presente mentre mi rimetto per le preci in mio suffragio e per gli onori funebri al discernimento del mio Erede, prescrivo ciò che segue:

1° Lego all'amatissimo mio germano Marchese Gustavo i libri tutti componenti la mia biblioteca.

2° Lascio alla di lui figlia affezionata mia nipote Marchesa Giuseppina moglie del Marchese Carlo Alfieri di Sostegno i seguenti oggetti cioè il vaso statomi donato da S.M. l'Imperatore de' Francesi all'epoca del Congresso di Parigi, tutte le Croci e Decorazioni sia estere che nazionali che io posseggo ed il mio busto del chiarissimo scultore Vela.

3° Lego al mio segretario sig. Martino Tosco una pensione vitalizia d'annue lire milleduecento pagabile a semestri anticipati;

4° Lascio al nostro mastro di casa che porta lo stesso nome Martino Tosco, una pensione vitalizia d'annue lire mille pagabile anche a semestri come sopra.

5° Venendo il medesimo a mancare prima di sua moglie, la metà di tale pensione sarà continuata a favore di essa Teresa Tosco legandole così in tale caso e per tale evento anche per tutto il restante di lei vivere annue lire cinquecento;

6° Al mio cameriere Vedel lascio una pensione simile di annue lire trecento e l'intero mio guardaroba con tutti li abiti e lingerie di mia persona se sarà ancora al servizio mio o de' miei all'epoca della mia morte e non altrimenti;

7° Lascio a questa città mia patria le somma di lire cinquantamille acciò colla medesima si eriga siccome ne prego l'amministrazione, una nuova sala d'asilo infantile ne' quartiere di Portanuova.

La quale somma intendo le sia dal mio erede pagata fra due anni senza interessi pendente tal mora;

8° Lego al signor Giacinto Corio l'intero servizio da tavola che trovasi ora nella abitazione di Leri

9° Chiamo infine ed istituisco per mio erede e legatario universale il carissimo mio nipote Armando Benso di Cavour.

10° annullo espressamente ogni precedente mia disposizione e mi riservo di far note.

11° Dispensò tutti i legatari dall'obbligo del pagamento di diritti di successione pei legatari i quali saranno così a carico del mio Erede.

Torino 8 .11.1857

Tale è la mia precisa volontà

Camillo di Cavour

Testamento segreto di Camillo Benso Conte di Cavour

Archivio di Stato di Torino, *Notai di Torino, II versamento*, Notaio Turvano Giuseppe, volume n. 7530, atto 8 novembre 1857 cc. 150-153

Testamento segreto depositato presso il notaio Giuseppe Turvano di Torino in data 8 novembre 1857 e pubblicato dallo stesso notaio con atto ricevuto alle ore sedici del 6 giugno 1861 stesso giorno della morte di Camillo Benso Conte Cavour avvenuta alle ore sette.

L'atto è privo di numero di repertorio e di raccolta.

4.4 Gabriele D'Annunzio

Testamento

HIC MANEBIMUS OPTIME

Nomino i miei esecutori testamentari l'Architetto Gian Carlo Maroni sovrintendente del Vittoriale e l'avv. Leopoldo Barduzzi proc. Gen.

Ad essi commento di curare la osservanza delle mie ultime volontà, nell'ambito e in armonia con quanto fu da me voluto in accordo col mio Grande Fratello e compagno nel creare la Fondazione del "Vittoriale degli Italiani".

In particolar modo essi vigileranno su l'ordinamento de' miei Manoscritti editi e inediti, e di tutte le mie memorie di Vita e di Guerra. Tutto dev'essere raccolto e custodito e vivere nel Vittoriale degli Italiani.

I miei esecutori disporranno perché alle mie persone di casa che mi son care sia assicurato il giusto riconoscimento di lor fedele assistenza. Al mio fratello d'Armi e compagno mio fedele Benito Mussolini oso commettere l'Alta Guida e la Protezione dell'Opera Vostra.

Primo Maggio 1937 XV

Gabriele d'Annunzio

Testamento olografo di Gabriele D'Annunzio

Originale conservato presso Archivio Notarile di Brescia, Notaio Francesco Bonzanini, allegato al verbale repertorio n. 3460/2988 del 3 marzo 1938

Testamento

Oggi ventisei aprile mille novecento trentacinque, pienamente sana di mente e di corpo dispongo delle mie ultime volontà. Lascio ai miei due figli Sardus e Francesco Madesani quanto mi appartiene perché se lo dividano di comune accordo, con l'obbligo, però, di versare entro tre mesi dopo la mia morte, detraendola dalla comune eredità, la somma di lire italiane cinquanta mila (50.000) alla mia nipote Mirella Morelli di Roberto Morelli e Giuseppina Deledda, come ricordo per la buona compagnia che essa mi fece durante la sua fanciullezza e perché essa abbia sempre a praticare gli insegnamenti che maternamente le ho dato.

Roma, 26 aprile 1935

Grazia Deledda Madesani

Testamento olografo di Grazia Deledda

Originale conservato presso Archivio Notarile di Roma, Notaio Pocaterra Francesco, 8 ottobre 1936, volume dal n. di rep. 6325 al n. 6413, n. raccolta 3918 e rep. 6348

Testamento

Tutto il mio patrimonio è frutto esclusivo del mio lungo, assiduo, onesto lavoro professionale di cinquanta anni. La mia vita modesta e parsimoniosa mi ha consentito di accantonare risparmi sugli introiti annuali e di accumulare anche fino a pochi anni or sono tutte le rendite. Avrei posseduto un patrimonio notevole se non mi fossi imposto volontariamente una norma che ho osservato in modo rigorosissimo, come tutti sanno, dal giorno in cui entrai nella vita politica: di non accettare il patrocinio di cause, le quali avessero relazione, sia pure indiretta, con lo Stato e di cause le quali durante le due guerre mondiali avessero comunque relazione con la situazione bellica, politica o militare.

Di detto patrimonio dispongo col presente testamento olografo, da me scritto, datato e sottoscritto alla fine ed ai margini di ciascuna facciata.

Esso è costituito:

1° da titoli al portatore e da un titolo nominativo dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario, tutti custoditi in tre cassette di sicurezza al mio nome, delle quali due alla Banca di Calabria e una alla Banca Commerciale Italiana;

2° da una villa, con terreno adiacente e con una pineta (con garage), ad essa prospiciente, in contrada Cappuccini (Torre del Greco);

3° da una cappella (con un piccolo terreno al lato sinistro di essa), da me fatta costruire in memoria di mia madre;

4° dall'arredamento della casa in Napoli e della villa; da una biblioteca nella prima e da molti libri nella seconda;

5° da pochissimi oggetti d'oro personali;

6° da un eventuale modestissimo conto-corrente sulla Banca Monte Paschi di Siena, per il pagamento di imposte e tasse, da eseguirsi, alle singole scadenze, da detta Banca per mio conto.

Dichiaro: a) che di tutto il contante di cui disponevo ho costituito recentemente una rendita vitalizia (che cesserà con la mia morte), per procurarmi un'entrata maggiore, atta a fronteggiare l'attuale enorme costo della vita; b) che né nella casa di Napoli né nella villa di Torre del Greco si potranno trovare contanti o titoli o valori di qualsiasi natura, di mia proprietà, perché io lascio nell'una e nell'altra soltanto quanto occorra per le spese giornaliere, custodendo tutto, come ho detto, nelle cassette di sicurezza delle due Banche su indicate. I) Di tutta la parte mobiliare del mio patrimonio dispongo nel seguente modo:

A) Lego ai miei pronipoti Amedeo e Enrico Vittorio Martinelli, in parti eguali, la proprietà e a mio nipote Guido Martinelli, nella totalità, le rendite di tutti i titoli, se ne resteranno dopo che si sarà provveduto al pagamento dei legati (e relative imposte e tasse), di cui appresso dalla lettera B) alla lettera F;

B) Lego al mio pronipote Vittorio Martinelli la proprietà e al padre di lui Mario le rendite dei titoli redimibili 4,75% e di tutti i Buoni del tesoro 5%. Non provvedo ad analogo legato per la mia pronipote Anna, perché essa trovasi in America, ovi ogni legato da una parte sarebbe di difficile esazione e dall'altra si ridurrebbe, in valuta stati unitense, a una somma irrisoria.

C) Lego alla mia governante Franziska Schnell, per il modo inappuntabile con cui durante più di tre lustri ha accudito la mia casa di Torre del Greco (dolente di non poter fare altrettanto per l'altra incomparabile mia governante Maria Gambardelli - della casa di Napoli -, morta due anni or sono) la somma occorrente per la costituzione di una rendita vitalizia (soltanto sulla vita dell'assicurata) di lire quindicimila mensili, per metterla in grado di poter vivere decorosamente durante la vecchiaia. Fino al giorno in cui la Schnell potrà riscuotere il primo semestre di detta rendita vitalizia, le dovranno essere corrisposte lire quindicimila mensili senza obbligo di restituzione da parte di lei.

Lego inoltre alla detta Franziska Schell lire centomila, in contanti, perché possa provvedere alle spese eccezionali e imprevedibili della sua vita.

D) Lego alla signorina Vincenzina Aveta che dopo la morte di Maria Gambardella, mi ha assistito, nella casa di Napoli, con grande premura e con

assoluto disinteresse, lire trecentocinquantamila in contanti.

E) Lego a Carmine Grossi, nipote di Maria Gambardella e di Vincenzina, lire venticinquemila, in contanti.

F) Lego al mio portiere della casa in Napoli lire venticinquemila in contanti.

G) Lego al mio colono in Torre del Greco, A. Leone, lire ventimila in contanti.

H) Lego alla mia domestica in Torre del Greco, Tina Parisi, lire diecimila in contanti.

I) Lego all'Albergo dei Poveri lire trentamila, con preghiera di intitolare un letto al nome di mia madre.

J) Lego all'Ospizio dei fanciulli di Portosalvo lire ventimila in contanti.

K) Lego all'Orfanotrofio S.S. Annunziata in Torre del Greco lire ventimila in contanti.

L) Lego al Parroco della S.S. Annunziata in Torre del Greco lire diecimila, perché le distribuisca personalmente ai poveri della via Cappuccini.

M) Lego al Monte di Pietà di Napoli lire cinquantamila, in contanti, perché proceda, entro tre mesi dalla riscossione della somma, alla spignorazione (a favore degli intestatari delle relative cartelle anteriori a detta data) di biancheria e indumenti.

N) Lego alla Curia Arcivescovile di Napoli lire quattrocentomila in contanti, perché con le relative rendite annuali possa adempiere agli obblighi di cui nelle disposizioni concernenti la parte immobiliare (v. più oltre).

O) Lego al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Napoli lire cinquantamila in contanti, perché le distribuisca, entro sei mesi dalla riscossione, ad Avvocati e procuratori, i quali, per emergenze eccezionali, si trovino in angustie finanziarie.

P) Lego al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli lire centomila in contanti, perché con le relative rendite sia assegnato ogni biennio un premio al vincitore di un concorso per un lavoro di diritto penale, da redigersi dai concorrenti (i quali dovranno essere iscritti negli albi professionali da non più di dieci anni) in un'aula di Castelcapuano. Qualora per due bienni consecutivi il concorso o non fosse bandito o andasse deserto, il capitale (insieme con le relative rendite) dovrebbe essere distribuito dal Consiglio dell'Ordine fra gli avvocati e i procuratori più bisognosi.

I legati in contanti saranno corrisposti col ricavato della vendita di tutti i titoli (tranne quelle assegnati col legato lettera B) e, occorrendo, col ricavato della vendita della parte immobiliare (v. più oltre).

I legati dovranno essere corrisposti, nessuno escluso o eccettuato, "al netto" cioè senza gravame di qualsiasi imposta o tassa.

I legati dovranno essere corrisposti non oltre diciotto mesi dal giorno della mia morte.

Con i legati a favore di dipendenti si intendono liquidate implicitamente

le eventuali indennità a cui i legatari potessero avere diritto.

Oggetti preziosi. Lego a mio nipote Guido Martinelli gli oggetti personali d'oro, d'argento, ecc. (orologi, spilli, bottoniere per polsi, bottoni di perla ecc.), perché li distribuisca fra i due suoi figliuoli Amedeo e Enrico Vittorio, e il mio pronipote Vittorio Martinelli di Mario. La ripartizione è affidata esclusivamente al suo equo e insindacabile criterio.

Libri. a) Lego al mio pronipote Amedeo Martinelli di Guido tutti i libri giuridici e tutte le riviste giuridiche che trovansi nello studio e nell'antistudio della mia casa in Napoli, con l'obbligo di tenerli sempre raggruppati in appositi, separati scaffali; b) Lego a mio nipote Guido Martinelli tutti gli altri libri che trovansi in dette due camere nonché nel mobile del salotto in Napoli e nello studio della villa di Torre del Greco. Effetti personali. Lego la biancheria della casa di Napoli, la maglieria, gli abiti ecc, a mio nipote Guido Martinelli, salvo quella parte che la signorina Vincenzina Aveta crederà di prelevare, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, a favore del nipote Carmine Grossi.

Lego tutta la biancheria della villa di Torre del Greco, nulla escluso o eccettuato, alla signorina Franziska Schnell.

Arredamenti. Di tutti i mobili che arredano la casa di Napoli e la villa di Torre del Greco dispongo nel folio da me datata e firmato, che trovasi allegato al presente testamento olografo, di cui deve ritenersi parte integrante. Per l'assegnazione di quanto ho legato con detto folio alla signorina Vincenzina Aveta (sull'arredamento della casa in Napoli) e alla signorina Franziska Schnell (sull'arredamento della villa in Torre del Greco) mi affido all'ingegnere Michele Platania, sicuro che egli vorrà darmi quest'ultima prova della sua antica amicizia. Il suo giudizio sarà, in ogni caso, incensurabile e definitivo. E io lo prego di volersi ispirare alla maggiore larghezza di interpretazione, tenendo presente il mio vivo desiderio di lasciare a coloro che mi hanno fedelmente accudito tutto ciò che possa esser loro utile o piacevole fuori la mia casa e, specialmente, ciò che ha formato oggetto del loro assiduo lavoro. E prego altresì l'ing. Platania di voler gradire, come mio ricordo, un piccolo legato: il vaso d'argento che si trova su di un comodino del salotto della mia casa in Napoli.

Ma mi rivolgo soprattutto a mio nipote Guido e a sua moglie Elena perché interpretino e attuino con spirito religioso queste e tutte le altre mie volontà, senza dissensi, contestazioni o ostruzionismi, perché chiunque violasse questo mio vivo desiderio si renderebbe immeritevole non solo moralmente ma anche giuridicamente del memore pensiero che ho avuto per lui.

È intuitivo che anche i legati preveduti nei commi precedenti – relativi a oggetti preziosi, libri, effetti personali e arredamenti ecc. – debbano

essere corrisposti – come quelli precedenti dalla lettera A) alla lettera P – senza gravame di qualsiasi tassa o imposta.

Il contenuto della camera di mia madre, che io ho mantenuto immutata finoggi, dovrà essere considerato sacro e gelosamente conservato da mio nipote Guido, da sua moglie e dai loro figlioli.

II) Di tutta la parte immobiliare del mio patrimonio dispongo nel modo seguente:

A) Affido la palazzina, il terreno adiacente la pineta e il garage prospiciente all'esecutore testamentario, con l'obbligo di vendere tutto (v. per l'arredamento il folio allegato), entro due anni al massimo dal giorno dell'apertura della successione. Dal giorno della mia morte fino alla consegna all'acquirente la casa non dovrà essere abitata da alcuno. La signorina Franziska Schnell, se vorrà, potrà rimanervi fino al giorno di detta consegna, per ragioni di sicurezza e di manutenzione: in tal caso, le saranno corrisposte lire settantamila mensili, all'infuori – s'intende – dei legati di cui alla lettera C) delle presenti disposizioni concernenti la parte mobiliare del mio patrimonio.

B) Il ricavato della vendita sarà destinato:

a) al pagamento dei legati, di tutte le imposte e tasse ad essi inerenti, nessuna esclusa o eccettuata, e di tutte le tasse, imposte e spese inerenti alla successione, qualora a detti scopi non sia stato sufficiente il ricavato della vendita dei titoli; b) al pagamento di lire centomila, in contanti (oltre le lire centomila assegnate col legato di cui alla ricordata lettera C), alla signorina Franziska Schnell, che si è occupata con infaticabile cura del mantenimento della villa fin dalla costruzione; c) al pagamento di lire centomila, in contanti (oltre le lire duecentocinquantamila assegnate col legato di cui alla lettera D) alla signorina Vincenzina Aveta; d) il supero definitivo sarà ripartito in ragione dell'ottanta per cento a favore dei miei pronipoti Amedeo e Enrico Vittorio Martinelli di Guido e del venti per cento a favore del mio pronipote Vittorio Martinelli di Mario.

I due legati a favore delle signorine Franziska Schnell e Vincenzina Aveta s'intendono "al netto di qualsiasi tassa o imposta", come per tutti gli altri legati corrisposti col presente olografo.

Ricordo che la casa colonica nella villa di Torre del Greco è stata costruita sul fondo limitrofo del sig. Francesco Gentile, al quale apparterrà dopo la mia morte (era previsto anche il caso di vendita), giusta dichiarazione da me, a suo tempo, rilasciata.

Ricordo altresì che sul terreno destinato a pineta e a garage v'è un mio obbligo di non costruire, giusta dichiarazione da me rilasciata, a suo tempo, a sig. Luigi Gentile.

Cappella nel Cimitero. Lego alla Cura Arcivescovile di Napoli la mia Cappella nel Cimitero (col piccolo terreno al lato sinistro di essa) con l'obbligo di non venderla per nessuna ragione e perché provveda, con le rendite sulla somma legata (al netto di qualsiasi onere fiscale) col legato di cui alla lettera N) delle disposizioni concernenti la parte mobiliare del mio patrimonio:

1) alla manutenzione ordinaria e straordinaria; 2) alla celebrazione di una messa in ciascuna delle seguenti date di ogni anno: a) 29 giugno: morte di mia madre; b) 22 luglio: morte di mia sorella; c) 3 settembre: morte di mio fratello; d) 2 novembre: commemorazione dei defunti; e) 30 dicembre: morte di mio padre; f).....: mia morte.

S'intende che codesta disposizione non dispensa i miei nipoti e i miei pronipoti, qualora si ricordino di me, dal dovere di coadiuvare la Curia nella esecuzione delle mie volontà, integrandone – ove occorra – la spesa, e di fare celebrare, se e quando crederanno, altre messe per i miei cari e per me.

Per nessuna ragione dovrà essere mutata la destinazione delle quattro nicchie superiori della cappella, destinate ai resti mortali dei miei cari e miei.

Nella parte sottostante della Cappella potranno essere sepolti alla loro morte, soltanto i componenti attuali della famiglia di mio nipote Guido Martinelli.

Esecutore testamentario. Salvo quanto ho detto in ordine alla preghiera rivolta all'ingegnere Michele Platania, nomino mio esecutore testamentario lo avv. prof. Carlo Venditti, sicuro che egli non vorrà negarmi questo attestato di affetto. Nella sua coscienza mi affido perché faccia scrupolosamente rispettare le manifestazioni delle mie ultime volontà soprattutto dai miei parenti, vietando con rigore ogni forma di ostruzionismi, di accordi, di transazioni, di riduzioni, di sostituzioni ecc.

E lo prego di accettare, come mio ricordo, la radiogrammofono, che trovasi nella piccola camera destinata a fumoir della mia villa di Torre del Greco. Lo dispenso dall'obbligo di inventario e di cauzione. Vadano a lui le mie più fervide espressioni di grazie.

Deposito del testamento. Affido questo testamento olografo all'amico Riccardo Ricciardi, perché lo custodisca sulla sua cassaforte, per farlo aprire alla presenza del notaio De Vivo (in via Pietro Colletta). E prego il cortese depositario delle mie disposizioni di volere gradire, come mio ricordo, il vaso d'argento che trovasi sul mobilino mascherante il termosifone nella camera da studio della mia villa di Torre del Greco.

Non esiste nessun mio precedente testamento.

In un folio racchiuso in una busta a parte e affidato alla signorina Vincenzina Aveta, sono contenute le disposizioni per i miei funerali.

Le chiavi delle tre cassette di sicurezza trovansi nel cassetto a sinistra del mio tavolo da lavoro nel mezzo dello studio della mia casa in Napoli. La chiave di detto cassetto è fra le chiavi attaccate alla grande catena che porto sempre nei pantaloni.

Desidero di non essere commemorato in nessun tempo, in nessun luogo, per nessuna ragione, in nessuna occasione.

Chiudo la mia vita onesta di lavoro e di studio, con la più assoluta serenità di coscienza, col pensiero rivolto a mia madre e con i più ardenti voti per il mio amato e martoriato Paese.

Ho detto e confermo che non esiste nessun mio precedente testamento, perché quello – egualmente olografo – del 28 dicembre 1946 è stato da me lacerato e le disposizioni che conteneva sono state riprodotte, nella loro integrità, nel presente scritto e nel folio allegato.

Roma, 18 dicembre 1947

Enrico de Nicola fu Angelo

Allegato C.

Folio allegato, concernente l'assegnazione dell'arredamento della mia casa di Napoli e della mia villetta di Torre del Greco.

Esso fa parte integrante del mio testamento olografo di pari data, come ivi è detto a pagina 6. Anche il presente folio è da me scritto, datato e sottoscritto alla fine e ai margini di ciascuna facciata:

I) Dell'arredamento della mia casa in Napoli dispongo come segue:

1) Lascio alla signorina Vincenzina Aveta: 1) tutto ciò che trovasi nella camera in cui dormiva la compianta Maria Gambardella, escluso soltanto ciò che possa essere di carattere personale, per me (maglie, camicie, fazzoletti, abiti ecc.) 2) il tavolo piccolo che mi serviva da scrittoio nella camera da pranzo quando la casa era stata vuotata dei mobili durante i bombardamenti aerei. 3) tutto ciò che trovasi nella cucina, nulla escluso o eccettuato.

Non le lascio altro, come avrei desiderato, perché le potrebbe essere più di disturbo che di vantaggio, vivendo essa nella bella villa delle cugine.

2) Lascio tutto il resto dell'arredamento a mio nipote Guido Martinelli, tranne quanto è stato da me diversamente assegnato con le disposizioni del mio testamento olografo, concernente la parte mobiliare del mio patrimonio.

II) Dell'arredamento della mia villetta di Torre del Greco dispongo come segue:

1) Salvo le disposizioni concernenti il mio patrimonio mobiliare di cui nel testamento olografo, lascio alla signorina Franziska Schnell: a) tutto ciò che trovasi nel lato sinistro (entrando) del pianerottolo, cioè: nel sottoscala-, nel passaggio in cui vi è la botola dello scantinato -, nella camera da letto di lei -, nell'attigua cameretta da bagno-, nella piccola camera

vicina (in cui v'è un grammofono) ecc., assolutamente nulla – o di mobili o di fisso o di sovramobili o di quadri ecc- escluso o eccettuato;

b) tutto ciò che trovasi nella cucina e nell'anticucina – nulla escluso o eccettuato di mobile, di fisso o di sovramobile, cioè anche gli apparecchi elettrici (frigorifero elettrico, forno elettrico, spazzolatrice elettrica ecc.) e anche il contenuto dei mobilini di deposito (servizi di piatti, di bicchieri, di tazze, di posate d'argento ecc.); l'armadietto con porte di vetro, lo specchio ad angolo e la piccola calatoia, che sono nella stanza di foresteria; d) il mobile con tutti i dischi di grammofono e il piccolo divano che sono nella stanza destinata a fumoir; e) il lampadario centrale del salottino a pianterreno e tutti i lumi portatili., f) tutte le stufe elettriche; g) tutte le piante grasse; h) il termometro che è fuori la balconata principale, il termometro che è fuori la mia camera da bagno, il termometro-barometro che è nel mio studio;

i) tutta la biancheria da letto e da tavola che trovasi in casa, nulla escluso o eccettuato; j) tutto ciò che possa esserle utile per la sua nuova installazione, a giudizio insindacabile dell'ingegnere Michele Platania.

2) Tutto il resto che trovasi nella villetta sarà venduto possibilmente allo stesso acquirente della villa, e il ricavato andrà ad accrescere il fondo di cui alla lettera B) delle mie disposizioni testamentarie (pagina 8-9), dovendosi ritenere – anche ai fini della ripartizione contemplata in dette pagine, parte integrante del prezzo della villa.

3) I legati a Vicenzina Aveta e a Franziska Schnell di cui nel presente folio dovranno essere corrisposti, al pari di tutti gli altri preveduti nel testamento olografo allegato, al netto di tutti gli oneri fiscali, nessuno escluso o eccettuato.

Roma, 18 dicembre 1947

Enrico De Nicola fu Angelo

Testamento olografo di Enrico De Nicola

Originale conservato presso Archivio Notarile di Napoli, Notaio Emanuele Casale, 9 novembre 1959

4.7 Giuseppe Garibaldi

Testamento

Estratto atto notarile:

[...] In questa busta che si consegna aperta, vi è la seguente disposizione scritta, datata e sottoscritta dallo stesso generale Giuseppe Garibaldi

quale appresso trascrivo.

Al di fuori della busta: Caprera 1° Giugno 82. A Menotti Garibaldi

Michelangelo Vincenzi testimonio

Giuseppe Valentini testimonio

Nel foglio: Caprera 1 Giugno 82

Mio figlio Menotti, tutore dei miei bambini, conserverà piena autorità su questo mio possesso uguale a quello di Manlio anche finita la tutela, non però gli eredi di Menotti [firmato G. Garibaldi].

Questo atto si compone di un mezzo foglio di carta non bollata, scritto in dieci linee e principia con la parola Caprera e termina con la firma del Generale, il qual foglio insieme alla busta che lo conteneva sono stati firmati dalla Signoria Illustrissima, dai testimoni e da me notaro [...]

Codicillo testamentario olografo di Giuseppe Garibaldi

Originale conservato presso Archivio di Stato di Roma, *Trenta Notai Capitolini*, Ufficio 7, Notaio Alessandro Venuti, Testamenti 1880-1887, volume 421 n. 19, 1° giugno 1882

Alfonso La Marmora 4.8

Testamento Firenze li 11 giugno 1876

Io sottoscritto Alfonso Ferrero La Marmora del fu Celestino, Generale d'Armata e Possidente nato a Torino e domiciliato attualmente a Firenze. Considerando che sono intieramente variate le mie circostanze di famiglia dopo la morte di mia moglie la quale volle lasciarmi erede della sua cospicua fortuna, mi sento in dovere di rifare intieramente il mio testamento che firmavo li 8 Marzo 1872: annullando il medesimo come pure l'aggiunta che vi facevo il 1° Luglio 1873; ed ogni altra disposizione che comunque potessi aver fatto prima d'oggi quindi stabilisco quanto in appresso.

1° Raccomando anzitutto l'anima mia a quel Divino e Onnipotente Creatore che mi ha prodigato in questa terra beni e favori assai più che io non meritavo e che poco prima di morire mi volle lasciare in tali condizioni di fortuna da poter fare del bene alla mia famiglia e ai poveri. Desidero che la mia salma sia deposta nella chiesa di San Sebastiano a Biella nelle tombe della nostra famiglia vicino per quanto possibile a quella della mia cara consorte colla quale vissi più di 26 anni nel più stretto ed affettuoso accordo. Quanto ai funerali lemosine, preghiere e funzioni sacre secondo gli usi e precetti della Chiesa Cattolica alla quale grazie a Dio ho sempre appartenuto, mi rimetto intieramente alla pietà del mio Erede universale.

2° Istituisco in mio Erede Universale e al tempo stesso mio Esecutore

Testamentario mio nipote il Marchese Tommaso Ferrero della Marmora, Principe di Masserano colla condizione (fra le altre di cui in appresso): che il capitale di circa due milioni di lire facente parte della sostanza che io posseggo, il quale è stato da me espressamente concentrato in cinquecento azioni della Banca Nazionale nel Regno d' Italia e in una iscrizione di lire cinquantamila di rendita consolidato Italiana cinque per cento, fatto a nome mio sul gran libro del Debito Pubblico, debba spettare e passare in assoluta proprietà di detto mio erede nel solo caso, e non altrimenti, che esso abbia figli legittimi e che questi a lui sopravvivano e possano succedere, alla sua morte nel capitale stesso. Mentre, morendo il Marchese Della Marmora senza prole legittima venendo così ad estinguersi la nostra famiglia: in quel caso dispongo e voglio fin d' ora che le dette cinquecento azioni della Banca Nazionale vadano a sollievo dei poveri del comune di Biella e le cinquanta mille lire di rendita del consolidato vadano a sollievo dei poveri del comune di Torino; il che avvenendo i consigli comunali di quelle due città provvederanno al riparto di detti rispettivi assegnamenti come essi giudicheranno meglio nell'interesse della vera carità fra gli ospedali ed altri Istituti di beneficenza dei loro comuni. Mio erede, anche non verificandosi la prevista condizione che cioè esso abbia prole legittima e che a lui sopravviva, dovrà godere durante sua vita, il pieno ed intiero usufrutto del detto capitale.

3° Nel caso che io prima di morire non avessi disposto come ho il proposito di fare, a favore di altri parenti e dei poveri degli altri miei titoli di rendita (che costituiscono oggi un capitale di più di ottocento mille lire) non dubito che mio nipote al quale lascerò più di cento mille lire di rendita, mentre io dalla famiglia ricevevo meno di cento mille lire di capitale, supplirà a quella mia intenzione donando (ben inteso qualora io non l'abbia fatto ancora) un terzo almeno in valore di questi titoli di rendita ai figli della defunta mia nipote Emilia Marchesa di Ciriè esclusa, però, la prima figlia già maritata e impiegando un altro terzo dei medesimi in opere di beneficenza nei comuni di Torino e di Biella.

4° Lascio alla pia Casa di Lavoro in Firenze la nuda proprietà della mia casa, o villino, posto in detta città in via Venezia n° 1 e sue attinenze; col carico nella legataria di sottoscrivere e pagare quattro azioni (di lire cinque mille ciascuna) per la facciata del Duomo di Santa Maria del Fiore.

5° lascio al mio cameriere Luigi Bussolino un annuo vitalizio o pensione di lire seicento coi miei abiti e la mia personale lingerie. Agli altri miei servitori che ancor trovansi al mio servizio il giorno della mia morte, mio erede dovrà dar loro una gratificazione, per una volta tanto, ragguagliata a lire dugento per ogni anno di servizio da ciascuno di essi prestatomi.

6° Mio erede universale rimetterà ai miei pochi amici superstiti un ricordo secondo una nota che procurerò lasciare e vorrà pure tener conto di

quelle altre disposizioni e raccomandazioni che potrei ancora fargli o per iscritto o verbalmente.

Questo è l'ultimo mio testamento che dovrà essere scrupolosamente eseguito: fatto e scritto per intero di mio pugno e carattere questo suddetto giorno undici giugno 1876 in Firenze e precisamente nella mia casa o villino di abitazione posta in via Venezia n. 1. Alfonso La Marmora del fu Celestino Generale d'Armata P.S. Lascerò due altre copie di questo mio testamento scritte entrambe di mio pugno e carattere: l'una si troverà nel mio scrittoio e l'altra io la rimetterò probabilmente allo stesso mio nipote Erede universale.

Testamento di Alfonso La Marmora

Originale conservato presso Archivio di Stato di Firenze, Notarile Postumario, Atti originali, 5531, n. 205: Processo verbale dell'apertura e pubblicazione del testamento olografo il 17 gennaio 1878

Luigi Pirandello 4.9

Testamento spirituale

Mie ultime volontà da rispettare

I. Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Agli amici, ai nemici preghiera non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno. Né annunci né partecipazioni.

II. Morto, non mi si vesta. Mi s'avvolga, nudo, in un lenzuolo. E niente fiori sul letto e nessun cero acceso.

III. Carro d'infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m'accompagni, né parenti né amici. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta.

IV. Bruciatemi. E il mio corpo, appena arso, sia lasciato disperdere, perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare sia l'urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra della campagna di Girgenti, dove nacqui.

Luigi Pirandello

Testamento autografo di Luigi Pirandello

Originale conservato presso Biblioteca-Museo "Luigi Pirandello, Agrigento" AESP I Lotto, Racc. Inv. n. 4434, Cart.; sec. XX Titolo "Mie ultime volontà da rispettare"

Giuseppe Zanardelli 4.10

Testamento

Maderno 18 settembre 1899

(Maderno diciotto Settembre milleottocento novantanove)

La mia sostanza, salvo i legati di cui appresso, intendo che si divida in due parti uguali, delle quali l'una spetta al carissimo mio fratello Ferdinando e l'altra spetta ai figli (Margherita e Giovanni) del compianto mio fratello Giovanni Antonio.

L'usufrutto di tutta la mia sostanza preindicata intendo appartenga, con assoluta dispensa da ogni obbligo di inventario e di cauzione, alla mia amatissima sorella Ippolita che per lunghi anni mi prestò con immenso affetto infinite cure, delle quali teneramente la ringrazio. E siccome affettuose cure per parecchi anni mi prestò pure l'altra mia sorella Virginia cui non posso lasciare efficacemente, così desidero che la mia usufruttuaria, e poscia eventualmente i miei eredi, le passino frequentemente regali in denaro, ed oggetti in mia memoria ed in mio nome.

La divisionale assegnazione dei mobili ed immobili fra i predetti miei eredi dispongo sia fatta dai miei ottimi carissimi amici Fausto Massimini, Gerardo Lana e Massimo Bonari, i quali prego, per l'affetto vivissimo che sempre mi portarono d'accettare questo amorevole incarico e quello di miei esecutori testamentari. E qualsiasi questione potesse per supposizione imprevedibile sorgere fra essi miei Eredi oppure fra eredi, usufruttuaria e legatarii, intendo sia deferita al giudizio dei predetti miei amici Massimini, Lana e Bonari che eleggo arbitri inappellabili ed amichevoli compositori, e chi non accettasse tale inappellabile giudizio voglio decada da ogni diritto ed vantaggio attribuitogli col presente testamento.

Voglio che dalla mia sostanza si prelevi una somma colla quale acquistare nel cimitero di Brescia un'arca in cui componere le salme di tutte le persone di mia famiglia, ed un'altra somma colla quale nell'arca stessa far eseguire dal mio amico Ximenes Ettore un monumento a mio padre e mia madre: nel formarlo l'insigne scultore precisi che essi fecero una vita tutta di sacrifici e di privazioni pur di dare educazione ed un tenue retaggio ai figli che allevarono in numero di undici. Questo debito d'immensa gratitudine e di venerazione volevo sciogliere da tempo, ma siccome da anni al Cimitero non ci sono più archi da acquistare così devo supplire con questo incarico e legato. Quando ai corrispettivi ed alle modalità tutte per l'adempimento di questa mia volontà ne do incarico e faccio preghiera ai predetti miei esecutori testamentari.

Alla ottima Ernesta Pompele, mia domestica, che con affetto, zelo ed attività eccezionali mi presta da parecchi anni la propria opera, lascio in segno di gratitudine verso lei e suo marito, la cui opera pure mi era stata per più anni preziosa, la somma di lire quattromila: le lascio inoltre i mobili della stanza dove dorme ed alcuni altri che possono convenirle in quella quantità e qualità che sembrerà a Massimi, Lana, Bonardi miei esecutori testamentari con quel tanto di biancheria che pure le possa occorrere a giudizio di quest'ultimi.

Lascio i miei libri che trovansi a Brescia ed a Maderno alla Biblioteca Quiriniana di Brescia, ad eccezione di quelle opere che sono già da esse possedute. Quest'ultime lego all'Ordine degli Avvocati in Brescia. E se opere vi siano possedute tanto dalla Biblioteca Quiriniana quanto da quella del Collegio degli Avvocati o Procuratori le opere stesse resteranno ai miei eredi. Della ripartizione dei libri in base alle norme anzidette prego pure i suddetti amici Massimini, Lana e Bonardi, ed alla determinazione di questi amici dovrà attenersi ciascuno degli interessati. Essi miei amici decideranno se qualche opera già della Biblioteca Quiriniana posseduta debba nullameno, fra le mie, esserle attribuite per la specialità o il maggior pregio dell'edizione, com'è da dirsi, ad esempio, del Dante coi commenti del Talice, fatto stampare in ristretto numero di esemplari dal Re Umberto e regalatomi da esso. Se, a giudizio degli amici stessi, gli scaffali in cui i libri sono posti riescano adatti per la biblioteca Quiriniana o per quella degli Avvocati lascio ad esse anche gli scaffali nel modo che saranno alle Biblioteche anzidette assegnati dai miei predetti amici.

Al Municipio della città di Brescia lascio la pendola ed i due candelabri che trovansi nel mio studio in Maderno siccome quelli che sono un regalo fattomi da Re Vittorio Emanuele. Allo stesso Municipio di Brescia lascio inoltre il quadro che mi ha mandato in regalo per il Codice penale la Colonia italiana del Plata, quadro posto nella sala centrale di pianterreno in Maderno. E gli lascio inoltre per il loro pregio artistico, il mio ritratto in marmo eseguito da Ettore Ximenes col piedistallo sul quale è posto nel mio studio in Brescia, e l'altro ritratto in bronzo, col relativo piedistallo che trovasi nella sala maggiore in Maderno. Così pure il sommo pregio artistico gli lascio il ritratto di Eleonora Duse che trovasi nella sala centrale a pian terreno in Maderno.

Allo stesso Municipio di Brescia lascio inoltre quant'altro dei miei oggetti (come, ad esempio, medaglie, quadri, statue ed altre sculture, pitture, litografie, fotografie, album, pergamene, ritratti, ricordi d'ogni specie esistenti sia in Maderno, sia in Brescia) i predetti miei amici, Massimi, Lana e Bonardi credano conveniente di destinare al Municipio medesimo, beninteso quando non si tratti di oggetti che siano con questo mio testamento particolarmente legati.

E così dispongo del pari quanto agli autografi che si trovassero fra le mie lettere e carte.

Lascio all'Avvocato Fausto Massimini uno degli anelli che porto, la stuetta di un ritratto in gesso che è nella mia stanza da letto in Brescia, la giustizia copia sulla ceramica di Raffaello, il ritratto di Gladstone, la poltrona in pelle, la scrivania e relativa poltrona, sedie e scaffali, il paesaggio copia di Salvator Rosa, il mosaico rappresentante Tivoli che sono nel mio studio a Maderno, il Cicerone e i due grandi vasi del Giappone

che sono nella maggiore sala di conversazione in Maderno, le due teste del Faustini che sono nella stanza da letto pure in Maderno, l'acquarolo di Gemito in bronzo pure nella sala di conversazione.

Lascio a Gerardo Lana l'altro degli anelli che porto, il ritratto ad olio che è nel mio studio a Maderno, la marina dono di Agostina Bertani che è nello studio medesimo, il portasigari dono di Benedetto Cairoli che è nel mio studio in Brescia, il Korò giapponese in bronzo che è nella sala centrale in Maderno, i due vasi di Giappone nella Sala centrale, lo scrittoio ed armadio con ornati in bronzo che è nella stanza da letto a Maderno.

Ad Evelina Lana sua moglie il servizio da the regalatomi dal Re, ad Olga Lana il vaso d'argento artistico regalatomi dalla Duchessa De Ferrari. Ad Ina Lana l'altro di cristallo bleu e piattini d'argento.

Lascio a Massimo Bonari la spilla regalatami dalla Duchessa De Ferrari, la pendola e candelabri che fossero nella mia stanza da pranzo in Maderno, il servizio da caffè con tazze azzurre e quello dei bicchierini in argento che sono nella stanza medesima, la nevicata che è nel mio antistudio in Maderno, il calamaio e candelabri che sono nella stanza da letto di Maderno.

Lascio all'Avvocato Giovanni Giustini l'orologio d'oro a doppia cassa e la catena che porto, la spilla che porto, la pendola e vasi che sono nella mia stanza da letto a Maderno, il quadro d'Achille Gilsenti che è nel primo mio studio a Maderno.

Giuseppe Zanardelli

Maderno 2 novembre 1902 (due novembre millenovecentodue)

Intendevo dopo i ricordi lasciati col testamento retroscritto ai miei esecutori testamentari (gli amici carissimi Massimini, Lana e Bonardi) di indicare non uno ma molti altri ricordi che vorrei lasciare ad altri miei amici bresciani e di fuori. Ma vedo che l'elenco loro sarebbe (oltrechè lungo) imbarazzante, per il pericolo di dimenticare qualcuno. E' meglio quindi, poiché essi miei esecutori testamentari bene conoscono quali sono le persone maggiormente legate in amicizia con me, che io affido loro, come affido, l'incarico di trasmettere a ciascuna di queste persone, un oggetto in mio ricordo, ch'essi sceglieranno, ben inteso, tra quelli che credano di non destinare al Municipio di Brescia, a tenore del legato indicato nella precedente disposizione testamentaria del 18 settembre 1899.

Una enumerazione di nomi d'amici ai quali intendevo lasciare ricordi, essi esecutori testamentari, per semplice loro norma, la troveranno in precedenti minute di testamento o scartafacci che stanno nel fascicolo in cui è posto il presente testamento.

A proposito poi del legato al Municipio di Brescia aggiungo che molti essendo gli oggetti di valore (specialmente come ricordo) sopravvenutimi

dopo quella disposizione del 18 settembre 1899 la quale non ho tempo di rinnovare, penso non essere il caso di indicare ora alcuno in particolare essendo già tutti compresi nella indicazione di oggetti che a termini del testamento medesimo, 18 Settembre 1899 (pagine 4 in fine) essi miei esecutori testamentari hanno facoltà di destinare ed attribuire al Municipio stesso. E per i legati ad amici faccio loro presente che R. Talamo vagheggia molto di avere una copia della Vittoria del nostro Museo e che i due quadri del Foppa od altro distinto pittore bresciano di quel tempo potrebbero servire per alcuni degli amici di fuori, poiché già Brescia di quadri di detti autori ne possiede cospicui. Nel caso manchi uno dei predetti esecutori testamentari a chi manchi sostituisco l'ottimo mio amico Avv. Ugo Da Como e gli oggetti che nel testamento ho legato all'esecutore testamentario che mancasse dichiaro che debbano devolversi ad esso Da Como che gli viene sostituito.

Giuseppe Zanardelli

Testamento olografo di Giuseppe Zanardelli

Originale conservato presso Archivio Notarile di Brescia, Notaio Manfredo Baronchelli, allegato al verbale repertorio n. 497/324, 29 dicembre 1903

